

XXVII.

TORNATA DEL 24 APRILE 1890

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Comunicazioni* — *Seguito della discussione del disegno di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza* — *Discorsi dei senatori Lampertico, Castagnola, Moleschott e Majorana-Calatabiano.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 25 pom.

È presente il presidente del Consiglio, ministro dell'interno.

Più tardi intervengono i ministri della guerra, di grazia e giustizia, della istruzione pubblica e dei lavori pubblici.

Il senatore, segretario, CORSI L., dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Comunicazione.

PRESIDENTE. È giunta alla presidenza la seguente comunicazione:

« Roma, 17 aprile 1890. »

« In conformità al disposto dell'art. 263 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 10 febbraio 1889, n. 5921, pregiomi trasmettere all'E. V. un elenco dei comuni le cui amministrazioni sono state sciolte nel primo trimestre del corrente anno.

« Al detto elenco vanno unite le relazioni nelle quali sono indicati i motivi che hanno determinato lo scioglimento delle amministrazioni comunali.

« Per il ministro

« FORTIS ».

Do atto all'onor. signor ministro dell'interno della presentazione di questi decreti reali i quali saranno depositati in segreteria a disposizione dei signori senatori.

Seguito della discussione sul progetto di legge:
« Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza »
(N. 6).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Seguito della discussione del disegno di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza ».

Ha facoltà di parlare nella discussione generale il signor senatore Lampertico.

Senatore LAMPERTICO. Signori senatori! Molte volte avviene, che una proposta di legge si giudichi a seconda delle tendenze che si suppone favorisca, o a seconda delle tendenze che si suppone che contrasti.

Molte volte avviene, che una proposta di legge non si esamini in sè e per sè, si esamini piuttosto in quello che non è, che in quello che veramente è.

Non è meraviglia, che questo succeda particolarmente per una legge siccome questa, poichè qui non sono tanto diritti o idee che vengano in contrasto fra di loro, ma sono piuttosto timori e diffidenze che reciprocamente si combattono.

Si alterna di continuo nella legislazione, ma più particolarmente quanto all'argomento che è oggetto delle nostre discussioni e delle nostre deliberazioni, il desiderio di riparare agli errori del passato e la preoccupazione dei pericoli dell'avvenire.

Le previsioni certe, e tanto meno le previsioni lontane, sono impossibili, specialmente in un tempo, come il nostro, in cui gli avvenimenti hanno sì una logica, ma una logica la quale di per di non si fa conoscere.

Però io con fermo animo affronto la discussione di questa legge, perchè legge preparata da lunghi e da gravi studi. Abbiamo dinanzi a noi le relazioni dell'Ufficio centrale così chiara, così esatta, così ricca di dottrina di cui il relatore non fa sfoggio, perchè? perchè la possiede.

Grande è l'equanimità, con cui il nostro Ufficio centrale ha proceduto all'esame del disegno di legge. Mi basterebbe anche solo di citare quelle parole della relazione dell'Ufficio centrale, le quali io quasi invoco auspici del mio dire:

« L'eco di questa voce di popolo giunse fino agli uffici del Senato, che anch'esso parte dal popolo e che del popolo sente e cerca d'interpretare le aspirazioni ed i bisogni ».

Non poteva essere pensato meglio, non poteva meglio essere scritto.

Ora, qual è veramente il campo, dentro cui deve contenersi la discussione nostra, il nostro esame, la nostra deliberazione?

Senza ombra di critica degli onorevoli senatori i quali mi hanno preceduto, perchè anzi, se essi non mi avessero preceduto, mi avrebbe sedotto quella maggior larghezza di esame che essi han creduto di fare; oggi come oggi è tempo di raccogliere le vele.

Ora non discutiamo sul disegno di legge quale è stato presentato alla Camera dei deputati; non discutiamo più sul disegno di legge che è stato votato dalla Camera dei deputati e presentato al Senato; si discute sul disegno di legge come ci vien proposto dall'Ufficio centrale, e come con qualche riserva bensì, dall'onorevole ministro dell'interno (è giustizia di riconoscere) è stato accettato a base dell'odierna discussione.

Ebbene, l'esame che io intendo di fare di questo disegno di legge, è nell'animo mio,

scevro da qualunque preoccupazione politica e da qualsiasi altra preoccupazione.

È scevro da ogni preoccupazione politica, poichè, se si trattasse di una legge che veramente conferisse arbitrio sconfinato al Governo, dovremmo ricordarci, che quell'arbitrio, che noi oggi concediamo a noi stessi, nella vicenda degli uomini che si succedono al Governo, potrebbe, quando che sia, essere esercitato contro di noi.

Parlo scevro da qualsiasi altra preoccupazione, perchè la discussione del Senato, e particolarmente un discorso pronunciato nella tornata di ieri, ha dimostrato evidentemente, che nel Senato italiano vivono le grandi tradizioni parlamentari, vivono le tradizioni di quel Channing, uno degli uomini che hanno maggiormente onorato l'umanità; che, protestante, ha inveito contro coloro che avevano fatto violenza ad un convento cattolico; che, deista, ha salvato un ateo dalla dilaniamento, che ne volevano fare gl'intolleranti.

Quale è l'oggetto della presente legge?

L'oggetto sarebbe indicato dal titolo delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Mi scusi il Senato qualcheissima dottrina. A me parrebbe doversi distinguere quello che è veramente istituto pubblico da quello che è istituto di pubblica utilità, *établissement public* ed *établissement d'utilité publique*, come dicono i Francesi. Ed invero il presente disegno di legge abbraccia tanto i primi quanto i secondi di questi istituti; abbraccia istituti, i quali sono veramente pubblici, perchè si connettono con tutto l'ordinamento dello Stato; abbraccia istituti, che pubblici di per sè non sono ma sui quali si esercita l'azione dello Stato.

So benissimo, che pensatori insigni, come anche il conte di Cavour, hanno abbracciato gli uni e gli altri sotto l'unico titolo di carità legale. Non intendo per carità legale, soltanto quella che impone la beneficenza come obbligo e vi dà alimento colla tassa pubblica, ma in generale quella carità, la quale si pratica da istituti, che, per esser sottratti all'arbitrio interamente individuale, per avere certe regole fisse e costanti, hanno nei loro effetti alcuni di quei vantaggi e alcuni di quegli inconvenienti, a cui darebbe, a stretto rigore, cagione la vera carità legale, quella cioè, che

LEGISLATURA XVI — 4^a SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 APRILE 1890

vive soltanto per opera dello Stato e del denaro pubblico, del denaro dello Stato.

Ma, poichè la legge concerne questo duplice oggetto sotto il comune titolo di istituzioni pubbliche di beneficenza, mi si conceda dapprima esporre brevemente i principi. Dai principi discenderò poi all'esame, in che questo disegno di legge si scosti dai principi medesimi, in che li offenda.

Ebbene: che la beneficenza pubblica non basti essa sola al sollievo della miseria, non contesta se non chi concede al povero un diritto assoluto, e allo Stato un obbligo assoluto del soccorso.

Fuori di costoro, che fortunatamente sono pochi e forse in quest'aula nessuno, non so chi ci sia, che osi dire alla carità privata: « devi farti indietro, non abbiamo bisogno di te ».

Ora una volta, che si fa appello alla carità privata, la storia dimostra, che essa è essenzialmente religiosa, essenzialmente cristiana.

E la conoscenza del cuore umano è un buon commento alla storia.

Io in verità non vo a cercare in qualche classico latino, come altra volta si è fatto, qualche cruda espressione, che farebbe supporre, che il cuore degli antichi romani fosse chiuso al sentimento della compassione.

Invece io amo di riconoscere nei poeti e nei filosofi del paganesimo qualche lampo di ragione e di alto sentimento morale; per cui anche solo dalla nozione della natura comune ne deducevano l'obbligo di venire in soccorso alle miserie umane.

È però altrettanto vero, che questo sentimento non è divenuto durevole nè popolare, se non quando il Cristianesimo lo ha umanato. Allora solo si fu, che a quella coscienza di una natura comune si aggiunse il concetto di ben altra eguaglianza, l'eguaglianza di tutti davanti alla divinità, come, nel tempo, così nell'eternità.

E si è questo sentimento, il quale poi si è tradotto in quella commiserazione fraterna, infinita, che nel corso dei tempi ha rinnovato e rinnova pur sempre i miracoli della carità.

Solo la profonda miseria, l'alta dignità, che le nuove credenze ispirarono, hanno potuto fare quello, che in nessun tempo mai hanno fatto la giustizia, l'umanità, la dolcezza dei costumi, la filantropia.

Tutti questi sentimenti mai possono compe-

tere con un sentimento, che si dà tutto, anche nella certezza che non raggiunga il nobile fine che si propone.

Questo sentimento sotto forme varie si mantiene perenne, e basta averlo ricordato perchè divenga superfluo il dire che ha bisogno di libertà.

Ma se la beneficenza di per sè costituisce un diritto naturale, questo diritto ha ancora maggior sanzione, allorquando è animato da un principio religioso. Poichè allora si vuole avere fiducia negli esecutori delle opere nostre; si vuole essere certi, che sono animati dagli stessi sentimenti; si vuole essere certi, che sono uomini consacrati alla stessa causa, a cui siamo consacrati noi.

Quindi nessuna meraviglia che la carità abbia le sue suscettività, le sue necessità; nessuna meraviglia delle apprensioni, le quali ha destato nel paese questo disegno di legge.

La carità privata ha bisogno di scegliere essa i suoi mezzi di azione; se noi vogliamo sostituirvi i mezzi di azione nostri, è lo stesso che interdirla.

Bisogna lasciarle la sua via perchè abbia la certezza di raggiungere la sua meta.

E questi principi hanno una riprova, non soltanto nella storia dei secoli, ma nella storia contemporanea.

Molti di voi avranno letto il bellissimo libro di Maxime du Camp: *De la charité privée à Paris*, che, dopo avere in altra opera esaminata l'assistenza pubblica, esamina le forme varie, sotto cui la carità privata si è amministrata in questi ultimi anni.

È lealtà, egli dice, di riconoscere, che le tante fondazioni di carità, dove tanti infortuni si sono soccorsi e continuano ad essere soccorsi, sono dovute alla credenza religiosa, e ne conclude melanconicamente: « Nel laberinto della vita il miglior filo conduttore è ancora la fede. « Je parle d'une façon désintéressée, car je n'ai pu la saisir; j'ai eu beau étudier et admirer ses œuvres, je lui reste réfractaire, malgré moi; mais si se savais où est le chemin de Damas j'irais m'y promener ».

Questi sentimenti, a cui io mi glorio di partecipare con l'umile volgo, ebbero ventura di essere espressi nel Senato del Regno con alta competenza, e con una schiettezza degna d'invidia, dal senatore Zini, e si sono rispecchiati

poi nel nobile e terso linguaggio del senatore Vitelleschi.

Questi sentimenti, a cui io partecipo col volgo, che nelle miserie della vita soffre, combatte, prega, furono espressi nel Senato del Regno in tale forma da meritarsi il rispetto anche da coloro che non vi partecipano, che son soliti di seguire nel loro pensiero un indirizzo diverso.

Ho senza reticenze esposto i principî, che a me servono di criteri.

Vengo all'esame della legge con quella imparzialità, che sono solito di portare nelle ricerche scientifiche.

Mi chiedo, in che questi principî sieno offesi dal disegno di legge, così come ci viene presentato dall'Ufficio centrale e accettato nelle sue grandi linee dall'onorevole ministro dell'interno.

La mente subito ricorre alla istituzione delle congregazioni di carità, alla temuta concentrazione.

Ebbene: le congregazioni di carità hanno dunque secondo questo disegno di legge le attribuzioni dell'articolo 832 del codice civile per gli istituti locali di carità, ossia per gli istituti non specificati, oppure sprovvisti di una propria amministrazione. Hanno poi le altre attribuzioni, le quali sono deferite alle congregazioni di carità dal presente disegno di legge.

Per l'art. 53 della legge le attribuzioni delle congregazioni di carità sono estese a tutte le istituzioni elemosiniere, come pure alle altre istituzioni al disotto di una certa rendita, oppure nei comuni che non raggiungono una certa popolazione. In questo consiste la vera e propria concentrazione, la concentrazione obbligatoria.

Nelle distinzioni sagaci introdotte dall'Ufficio centrale avvi poi la concentrazione facoltativa; una concentrazione subordinata; ed infine vi hanno eccezioni a tutte queste varie forme di concentrazione.

La concentrazione facoltativa.

Qui parrebbe che le proposte del nostro Ufficio abbiano deviato da un metodo, che si suol tenere nella redazione delle leggi, in quanto esprime il perchè di questo concentramento facoltativo. Il relatore però ci mette in avvertenza, che, se apparentemente si è deviato dal metodo consueto, nel fatto non tanto si intese

di esprimere la *ratio legis*, quanto piuttosto la *ratio juris*, cioè, le condizioni di diritto le quali possono giustificare questo concentramento facoltativo, e che consistono nel rendere più semplice l'amministrazione, facilitare il controllo, procurare che l'amministrazione riesca più efficace.

Segue il concentramento subordinato, ossia, il concentramento delle istituzioni di beneficenza per gruppi dipendenti da una o più amministrazioni secondo la affinità dello scopo rispettivo. Vengono finalmente le molte eccezioni introdotte coll'art. 58, e che credo superfluo di leggere. Soltanto io fo qui, quasi di passaggio, due osservazioni.

La prima si è questa: che forse il concentramento, che si propone, come subordinato, ossia per affinità di scopo, per omogeneità d'indole, sarebbe stato preferibile, che si fosse adottato in via principale, anzichè un concentramento ragguagliato al solo ammontare dei redditi, od al numero degli abitanti.

L'altra osservazione si è, che, quando molti, allarmati d'ogni concentramento, credono, che fossero non solo eccessive le proposte del Governo, ma da parte dell'Ufficio nostro non abbiano avuto che timide limitazioni, non tengono sufficientemente conto delle difficoltà, che il nostro Ufficio dovette superare, ed, a mio credere, ha superato in modo da vincere ogni migliore previsione.

Certo: se si fosse trovato davanti di noi il terreno libero affatto, se si fosse proprio da noi dovuto preparare il disegno di legge, lo avremmo fatto a seconda di quei concetti, che noi vagheggiamo, e sarebbe per avventura non poco diverso da quello, su cui siamo ora chiamati a deliberare.

Ma non possiamo dimenticare: che un disegno di legge venne di già proposto dal Governo del Re alla Camera dei deputati, e che desso non è più quello che è pervenuto al Senato, dopo essere stato modificato dalla Camera dei deputati e che il disegno di legge, su cui siamo chiamati a deliberare, non è nemmeno quello, che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, ma si quale venne emendato dall'Ufficio nostro, e che dal Governo è accettato come base delle nostre discussioni.

Chi si fosse trovato presente alle discussioni prime, che ebbero luogo negli Uffici, non ha

forse potuto dubitare per un istante, che il Senato si fosse trovato posto a cimento di adottare senz'altro la legge, così come ci venne dalla Camera dei deputati?

Noi siamo invece chiamati a deliberare sopra un disegno di legge, che venne di già notevolmente emendato dall'Ufficio nostro, e su cui non credo, che l'Ufficio nostro abbia detto l'ultima parola.

La domanda quindi, che ci dobbiamo proporre è questa:

Se cioè a noi mette conto di respingere questo disegno di legge, esponendoci poi al pericolo di doverne approvare di ben più temibili:

O se dobbiamo accogliere il disegno di legge, emendato, siccome venne dal nostro Ufficio, e come uscirà dalle discussioni nostre.

Altre volte accadde a noi, accadde alla Camera dei Deputati, che, per non avere accettato a tempo una riforma, la abbiamo poi dovuta accettare in ben altri termini da quelli, in cui si era presentata da principio.

Ora a me preme di stabilire anzi tutto la portata vera della legge.

Qui non si tratta badate bene, di quello che vi è di più importante, di più vitale, nell'ordinamento della pubblica beneficenza, la forma cioè del soccorso: niente di tutto questo; qui si tratta semplicemente dell'assetto amministrativo.

In Francia non fu così. Le due gravi controversie, cioè la controversia dell'ordinamento amministrativo e la controversia della forma migliore del soccorso, si sono perpetuamente complicate, intralciate, accrescendosi così quanto mai le difficoltà delle risoluzioni.

Voi sapete, che la relazione Barrère proclamando, che d'uopo era di *saigner* i ricchi, di *démolir* gli abbienti, proclamava inoltre, che d'uopo era di sopprimere le tombe dell'umanità, e che si intendeva con ciò? gli ospedali, gli ospizi.

Non si perdonava ad un re infelice, Luigi XVI, di aver fatto suo pro perfino dell'incendio dell'Hotel Dieu, e di aver tratto profitto dei suggerimenti dell'Accademia delle Scienze per erigere uno di tali istituti, degno di servire di esempio.

Non si perdonava a un gran Re, Luigi XIV, colla creazione degli Hôpitaux généraux di

avere riuniti in un regio palazzo i soccorsi di molte umane miserie.

Ebbene: qui non si tratta di niente di tutto questo; non si tratta nemmeno della riunione pure avvenuta sino dai tempi di Giuseppe II, della Repubblica Veneta... di più istituti in un istituto unico, come, a cagione di esempio, della creazione di grandi ospedali, che in condizioni migliori di salubrità si sono sostituiti agli ospedali sparsi perfino nel cuore delle città.

Ma in Francia ogni volta, che si discute sull'ordinamento delle Commissions administratives de bienfaisance, e se quelle per gli ospizi e gli ospedali si dovessero o no compenetrare coi Bureaux de bienfaisance, si è anche discusso, se dovesse prevalere il soccorso dato negli ospizi e ospedali, o quello a domicilio, ovvero come si dovessero temperare.

Eppure: è questa la parte più intima, più virtuale della beneficenza. E nella legge, su cui dobbiamo deliberare, non vi è una disposizione sola, che comunque la vulneri.

Portiamo dunque l'esame a quello, che costituisce veramente l'oggetto della legge, e cioè il semplice ordinamento amministrativo.

Lunge da me il non tener conto delle preoccupazioni di onorandi colleghi. Essi alla mia volta mi indulgano, se io non posso dimenticare umili fatti bensì, i quali però formano una delle mie maggiori consolazioni, allorchè ripenso alla parte presa da me nella pubblica cosa.

Nella Venezia viveva onorata la memoria delle Congregazioni di carità del così detto tempo italico, ossia delle congregazioni istituite nel 23 dicembre 1807, le quali si distinguevano poi in tre Commissioni, quella degli ospizi, quella degli orfanotrofi e quella delle elemosine e dei monti di pietà. Questo ordinamento era stato tolto con la restaurazione austriaca, ossia con la sovrana risoluzione del 19 luglio 1819.

Forse per questo, forse perchè quelle congregazioni rappresentavano qualche ricordo di un Regno italico, e l'ordinamento posteriore, che sostituiva alle congregazioni di carità amministrazioni speciali, si collega con i tristi giorni della ristaurazione del dominio straniero, fatto sta, che nelle provincie nostre era vivo il desiderio, che si ritornasse alle Congregazioni di carità. Ed anzi nel 1858, insomma

poco prima che suonasse l'ora della riscossa nazionale, tra i voti espressi da uomini egregi ed indipendenti per la restaurazione economica delle provincie venete, si era quello, che queste sparse amministrazioni facessero posto alle congregazioni di carità, quali i nostri paesi ebbero durante il primo Regno italico; e così fu.

Nel 1862 per una sovrana risoluzione, che aveva valore di legge, vennero ristabilite le congregazioni di carità; non importa dirne i particolari, ma su per giù simili a quelle, che sono istituite con questo disegno di legge, anzi forse con meno temperamenti di quelli che si hanno dalle proposte dell'Ufficio centrale.

Ebbene, le congregazioni di carità istituite nella Venezia non erano già, come quelle della legge del 1862, destinate ad amministrare solo i lasciti che non hanno propria amministrazione, ma bensì a riunire in sé l'amministrazione di parecchi istituti pubblici di beneficenza.

Ora, io ne sono buon testimonia per una e certamente non delle ultime Congregazioni di carità del Regno, nulla è successo di tutto quello che oggi costituisce un oggetto di apprensione in molti di noi.

I patrimoni sono rimasti perfettamente distinti, perfettamente distinta l'assegnazione delle rendite.

Oltre lo statuto della congregazione di carità si ebbero i particolari statuti e regolamenti per i singoli istituti amministrati dalla congregazione di carità.

Ed in essi non solo ci siamo fatto coscienza di rispettare la volontà dei testatori nella parte anche strettamente religiosa. Ma, ad onore del vero, lasciate che io vi dica, che il presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Depretis, e il Consiglio di Stato, non solo non vi si opposero, ma contribuirono, perchè la volontà dei testatori, e, come ho detto, anche nella parte religiosa, fosse, se mai, più chiaramente espressa.

Ora da questi miei ricordi personali non posso naturalmente dividermi, perchè nulla hanno di un passato che io debba rinnegare; di un passato, che io non possa pubblicamente e con soddisfazione confessare davanti al Senato.

Tutto ciò ebbe anzi una riprova nel voto pubblico.

Quando nel 1867, compiuta la riunione della Venezia al Regno d'Italia, si trattò di estendere

a quelle provincie la legge del 1862, il presidente del Consiglio dei ministri di allora, che era l'onorevole Urbano Rattazzi, fece invito ad un compianto nostro collega, il conte Bembo, con cui allora io mi trovavo collega alla Camera dei deputati, perchè con me redigesse l'articolo che poi passò nella legge, col quale si dava facoltà alle provincie venete di mantenere la riunione degli istituti pii ove si era attuata di già.

Se cito l'opera mia, credo, che nessuno mi rimproveri essere nelle abitudini mie un vanto qualsiasi. Cito l'opera mia, l'opera nostra, perchè, divenuta legge, venne ratificata dai Consigli comunali, cosicchè gli istituti pii, che si trovavano già riuniti in unica amministrazione, continuarono a rimanere riuniti, anche dopo che nel Veneto ebbe impero la legge del 1862.

Nè più si è fatto ritorno alle amministrazioni speciali; intendiamoci, in via assoluta, perchè alcune amministrazioni speciali aveano ed hanno continuato a sussistere da sé, come ne continuano a sussistere ed assai più per questo stesso disegno di legge.

Sento tutta la forza delle difficoltà che si accampano. La carità è aristocratica, si sa; non fa carità se non chi ha denari. Le congregazioni di carità emanano dai Consigli comunali; i Consigli comunali, secondo la nuova legge, sono tutt'altro che aristocratici. Quindi le preoccupazioni, le apprensioni, i timori.

Raccoglio subito tali osservazioni per oppormi a qualche idea, che ebbe anche un'eco nella discussione di questi giorni; e cioè al desiderio, che più e più queste amministrazioni degli istituti pubblici di beneficenza si immedesimino nel comune.

È un ricordo un po' vecchio, se volete; ma quando si può ricorrere ad un linguaggio lucido, evidente, come quello del Thiers, vi si ricorre sempre volentieri.

Ora fin dal 1833 Adolfo Thiers faceva queste osservazioni, le quali servono di risposta al desiderio, che alcuno avrebbe manifestato, che le congregazioni di carità, anzichè emanare semplicemente dal Consiglio comunale, si immedesimassero nel comune.

Adolfo Thiers si esprimeva con queste parole: « Gli istituti di beneficenza hanno per oggetto, come la loro denominazione stessa fa

LEGISLATURA XVI. — 4^a SESSIONE 1889-90. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 APRILE 1890.

manifesto, la beneficenza; non esistono in favore di un interesse passeggero, ma durevole; esistono per i poveri. Si è la volontà dei pii testatori che li ha arricchiti. Giammai per uno scopo, come questo, che è sacro e durevole, non devono essere strumento di passioni o bisogni temporanei.

« Un comune, spinto a dipendi da un *maire* che voglia soddisfare a necessità urgenti, o segnalare il suo passaggio nella pubblica amministrazione, mediante grandi creazioni, quando avesse in mano sua gli istituti di pubblica beneficenza accomoderebbe il loro bilancio al bilancio del comune ».

Voi non potete dunque, o signori, abbandonare il patrimonio dei poveri alla vicenda delle elezioni.

Ora non dimentichiamo che anche in questa parte l'Ufficio centrale ha già introdotto un temperamento che tende ad evitare simili inconvenienti. Nel corso di questa discussione poi altri ne verranno proposti per far posto nelle congregazioni di carità a chi vi rappresenti l'elemento, per così dire, tradizionale, immanente, connaturato coll'opera pia, e così preminersi, che non sia compromesso dalla prevalenza momentanea d'una o d'altra consorteria.

Rimane un'altra difficoltà e certo di non poca importanza.

Si teme, che istituti, i quali sieno accarezzati con amore da cittadini animati da spirito di carità; istituti, che sieno tenuti in vita mediante oblazioni volontarie, una volta, che vengano concentrati nella congregazione di carità, difficilmente continuino ad avere le sollecitudini, quasi direi, materne, che un'opera pia richiede particolarmente nel suo nascere; rimangano con quel tanto di mezzi, e niente di più, che avevano di già; nella congregazione di carità trovino quel presidio, che essa esercita in comune per tutti gli istituti, che le sono affidati, ma non più la predilezione, che li ha messi in vita e cresciuti. Essi insomma vengono abbandonati alla congregazione di carità, e la congregazione di carità alla sua volta è abbandonata a se stessa.

Chi se ne prende più pensiero; chi continua a beneficiarli colle sue oblazioni, quando si crede, che già vi pensi e vi provveda, od almeno, che vi debba pensare; vi debba provvedere la congregazione di carità?

Che il pericolo sia vero e reale, è accaduto a me il riscontrare nel fatto. Qualche opera pia, la quale era sorta per merito di qualche persona caritatevole, di qualche cittadino amante della pubblica cosa, riunita che fu alla congregazione di carità, dovette acconciarsi a quel tanto che si era messo insieme dianzi, e nessun altro vi pensò più.

Ora perchè è impossibile, che un ordinamento qualsiasi della pubblica beneficenza sia scevro di inconvenienti, a questi io credo, che in parte possano ovviare le eccezioni, le quali sono introdotte dall'Ufficio centrale; in parte poi il regolamento della stessa congregazione di carità, che sappia, come pure altrove si è fatto, conciliare le deliberazioni e la responsabilità collegate con l'amore individuale, che è tanto necessario per vivificare le opere di carità.

Diminuirà il numero degli uffici? Ne dubito, od almeno dubito, che non diminuisca di molto.

Piuttosto migliorerà la distribuzione degli uffici, poichè, mentre nelle piccole amministrazioni si trovano necessariamente in una sola mano riuniti uffici vari, molteplici, in una amministrazione più vasta possono invece dividersi quegli uffici, che di loro natura sono destinati a scambievole sindacato, riscontro, e che suppongono speciali attitudini. In quelle si troverà l'amministratore ridotto in pari tempo a fungere come segretario, ragioniere, tesoriere...; in queste invece vi sarà un amministratore, un segretario, un ragioniere, un tesoriere...

Certo che di sua natura la riunione in una sola amministrazione porta diminuzione di spese.

Si afferma da qualche petizione essere talvolta avvenuto il contrario; si afferma, che riuniti vari istituti pii, si è speso nell'amministrazione più che pel passato.

Ciò può essere; anzi, quando si afferma, deve essere; ma ciascuno concederà, che dipende dal modo dell'attuazione, che non è in nostro potere.

Per natura sua la riunione degli istituti in amministrazione unica evidentemente deve portare un risparmio in confronto delle amministrazioni sparse.

Non è dunque pel fatto della riunione, che io dubito che questa diminuzione di spese effettivamente ci sia.

Ma questo disegno di legge è diretto soprattutto a dare maggiore efficacia alla tutela delle opere pie che non ne avesse per la legge del 1862.

E questa tutela importa: 1. aumento di spesa per le molte prescrizioni, cui dalla legge si trovano assoggettati in vista della tutela; 2. aumento di spesa poi per gli uffici, che devono esercitare la tutela medesima.

Nè mi dissimulo, che questa legge ci esponga a grandi delusioni in quello che costituisce il suo principale intento: la tutela medesima.

Può la Giunta provinciale amministrativa, che tampoco non basta alle mansioni che ha già, bastare pur anco alle nuove incombenze che vogliamo addossarle?

Schiettamente, c'è da temere, che per volerne troppa, non avremo neanche quel tanto di tutela, che la legge aveva affidato alle Deputazioni provinciali: alle Deputazioni provinciali, che pure aveano un ufficio costituito, il quale alla Giunta provinciale amministrativa manca del tutto.

Si è questa la parte, e cioè la parte essenzialmente amministrativa, che pure non presentava difficoltà quanto ai principi, dove il nostro Ufficio centrale ha meno esercitato l'opera sua emendatrice.

Nè gliene fo colpa, perchè esso avea necessariamente l'occhio fisso alla parte più virtuale della legge.

E, perchè in questa parte io trovi difettiva la legge, non io darò voto contrario alla legge, quando la legge debba uscire dalle nostre deliberazioni veramente emendata in quello che vi è di essenziale.

Apprezzo intanto l'osservazione dell'onorevole senatore Faraldo, che si sia lodevolmente fatto parte nella tutela all'elemento governativo.

L'esperienza dimostrerà, quali provvisioni si rendano più necessarie, perchè quella tutela, che intendiamo di stabilire sia genuina, pratica, effettiva.

Certo è pertanto, che quanto più l'azione dello Stato si afferma sulla pubblica beneficenza, tanto più occorre il rispetto alla volontà dei testatori, e ciò tanto se l'azione dello Stato si manifesti nella sua forma più cruda, cioè coll'ingiungere l'obbligo della carità e coll'alimentare la carità mediante la tassa, quanto se l'a-

zione dello stato si eserciti nella sua forma più blanda, ossia sotto la forma della tutela.

Ai danni, che sono insiti all'azione dello Stato, inseparabili da quei vantaggi che pure l'azione dello Stato porta con sé, non c'è altro correttivo, non c'è altro compenso, non c'è altro rimedio, che il rispetto massimo alla libertà della carità.

Si è questa osservanza della volontà dei testatori, questo rispetto delle tavole di fondazione, che nell'Inghilterra ha contrapesato e vinto quei mali, che sarebbero stati inevitabili come conseguenza della legge sulla tassa dei poveri.

Il grande ospedale di Westminster nel 1719 venne istituito per opera della carità privata.

E nell'Inghilterra vi ha una legge, la quale, non solamente quanto alle fondazioni pie dà un largo campo agli eredi o a tutti coloro che possono comunque avervi interesse di discuterne tutte le parti vitali insieme con i Commissari della Regina, ma perfino apre l'adito a un ricorso al Parlamento, allorchè la volontà dei fondatori in qualunque modo si creda violata.

Alla sfiducia, all'esaurimento, all'*absentismo*, permettetemi la parola, della carità privata, conseguenza della tassa dei poveri, l'Inghilterra riparò col più multiforme e libero esercizio della carità privata.

Apro gli atti del Congresso di Brema della beneficenza pubblica. Leggo la relazione Reitzenstein.

E che cosa mi dice? Che dovunque s'impaccia la pubblica autorità, la carità privata si ritira.

Leggo le relazioni sugli effetti delle leggi sulle fabbriche, e che cosa vedo succedere alle prescrizioni, ch'esse ingiungono ai padroni di fabbrica di soccorrere gli operai? Che diminuiscono con questo solo fatto i soccorsi privati.

Seguo la storia dei *Bureaux de bienfaisance* ovunque si istituisce uno di questi, veggio che nei bilanci dei comuni si apre subito una nuova partita di spese.

Si è col trattare di superstizione il rispetto dovuto alle pie fondazioni, che si giunse a disseccare la fonte più feconda della carità pubblica.

Si è col rimproverare d'imprudenza la generosità, col biasimare le fondazioni speciali, che si è sparso il primo germe della legislazione,

La quale dichiarava lo Stato il cassiere di tutte le miserie, e, dando allo Stato il monopolio della beneficenza, proscriveva la carità sotto le sue forme, condannava a un tempo il benefattore ed il beneficio.

Si ha un bell'aprire *le livre de la bienfaisance publique*, ma l'unica conseguenza si è lo sperpero dei denari delle pubbliche amministrazioni, e la *fête du malheur*, in cui non più di venti poveri vecchi son messi in mostra a distribuire premii d'in sulle praterie delle *Tueileries* ai bambini.

L'Ufficio centrale nostro ha introdotto saggie guarentigie, perchè la volontà dei testatori sia rispettata. La infallibilità matematica di tali precauzioni è impossibile di conseguirla; accontentiamoci di quella certezza, che da parte nostra possiamo imprimervi.

Certo: la legge abbisogna di essere riabilitata.

Tanto è penetrata negli animi, è tanto diffusa la persuasione, che la legge sia lesiva della volontà dei testatori, che non sarà mai troppa la sollecitudine del Senato per togliervi quel carattere odioso.

L'Ufficio centrale ha fatto assai: ma le prevenzioni, che hanno accompagnato via via la legge nella trafila legislativa, o via via si sono venute ingrossando, non permetteranno, crediate pure, di fare nè anco attenzione all'opera dell'Ufficio centrale, all'opera nostra, per quanto buona, per quanto utile, per quanto efficace.

Si è discusso, se sia preferibile impedire le improvvise mutazioni mediante il ricorso cui l'Ufficio centrale dà l'adito, ovvero premunirsi da esse mediante un parere del Consiglio di Stato, che non abbia solo un valore opinativo, ma si virtù obbligatoria.

Per mia parte son pronto ad accogliere tutte quelle maggiori cautele che mi si offrano.

Certo però si dee tener conto all'Ufficio centrale dell'opera sua.

Si fa presto a dire che avrebbe dovuto darci più e meglio.

Quando si pensa alle difficoltà che dovette superare, diciamo pure, che non solo le ha vinte, ma le ha anche vinte oltre l'aspettazione.

L'Ufficio centrale si è attenuto in fine quanto ai principi al diritto comune.

Chi nell'Ufficio centrale tiene in così alto

onore il diritto classico non mi rimproveri di entrare in un campo, che è suo, se rammento il detto di Ulpiano: *Quod ad certam speciem civitati relinquitur, in alios usus convertere non licet.*

Ho accuratamente preso in esame a uno a uno tutti i testi del diritto romano, e dove possono apparire in contraddizione con questo dettato, mi sono persuaso, che non vi si tratta di commutazioni vere e proprie, ma sì di impossibilità giuridiche ed economiche.

È tanto il rispetto, che il diritto classico osserva verso la volontà del testatore, che se, poniamo, un'opera pubblica non può essere eseguita col solo lascito che le proviene da un testatore, il nome però di lui deve essere pur sempre inscritto sull'opera, a cui ha contribuito, per quel tanto, che vi ha contribuito.

E così, quando lego una somma ad una città, perchè con annui spettacoli sia celebrato il mio nome, ove quegli spettacoli restino ineseguiti, la città, consultati gli eredi, consultati i più ragguardevoli cittadini, deve però veder modo, che una diversa destinazione della somma sia fatta pur sempre *consercandae memoriae defuncti gratia.*

Il diritto comune ecclesiastico non è per niente affatto diverso, come talora si afferma, confondendo le regole del diritto colle applicazioni di fatto, che sono di necessità rimesso ad un giudizio discreto.

Per la commutazione d'una pia volontà il diritto comune ecclesiastico richiede, che essa abbia causa giusta e necessaria.

L'esame ne venne rimesso ai vescovi, e ciò per premunirsi da concessioni che sieno fondate su fatti non veri o sottaciuti.

Da questo si volle arguire che la causa giusta e necessaria, che fa parte della *istruzione* d'ogni mutazione, non faccia anche parte della *decisione*, il che non è: poichè appunto tal cautele nello stadio di istruzione o di esecuzione sono le condizioni a cui la decisione subordina sè stessa.

Persino le espressioni, a cui si attiene l'Ufficio centrale, si ritrovano nei testi fondamentali del diritto ecclesiastico.

Ove si sieno istituiti, ivi è detto, ospizi per pellegrini, per infermi, o per altro genere di persone, e nel luogo, ove si hanno questi ospizi, non ne sieno o pochissime, i redditi si devol-

ano ad altro uso pio, ma questo sia tale da avvicinarsi, quanto più è possibile, allo scopo primo, originario: ed anzi nemmeno un tale arbitrio si eserciti, se il testatore abbia esso medesimo statuito quello che in tale evento si debba fare: 1. *Fructus illorum in alium pium usum, qui eorum institutioni proximior sit ac pro loco et tempore utilior convertantur*; 2. *nisi aliter forte, etiam in hunc eventum, in eorum fundatione aut institutione fuerit expressum.*

Ed ora richiamo l'attenzione dell'Ufficio centrale, come dell'onorevole ministro, su di un punto gravissimo.

La legge, come ci viene proposta, introduce all'art. 50 una disposizione che era già scritta nell'art. 25 della legge del 1862, che cioè una istituzione nuova di pubblica beneficenza non possa sorgere, se non mediante decreto reale, sentito il Consiglio di Stato.

L'Ufficio centrale ha introdotto anche qui un saggio emendamento, poichè, siccome l'idea della personalità si confonde anche troppo coll'idea del patrimonio, non si concedeva una nuova istituzione di pubblica beneficenza, se non quando ci fosse un principio proporzionato di patrimonio. L'Ufficio centrale introduce in ciò una maggiore larghezza di criteri.

Con ciò tuttavia non è ancora rimediato ad una grave lacuna della nostra legislazione, che almeno dovremmo, cogliendone la presente opportunità, supplire per quanto concerne le istituzioni di pubblica beneficenza.

Ieri persona certamente assai versata nello studio del diritto parlava della personalità giuridica.

Sulla personalità giuridica noi manchiamo di legge, il che dovrebbe da tutti riconoscersi per un grave difetto della legislazione. Tant'è, che per prendere, come punto di partenza, certi divieti assoluti, non si arriva ad altro, che ad aprire la via a una proprietà, che si dissimula, e sfugge così a qualsiasi azione dell'autorità pubblica, anzichè trovarsi, non che soggetta a discipline di legge, preservata dalla legge.

Espongo in forma non dottrinarica, come non si conviene ad una assemblea politica, ma con quella sufficiente chiarezza, che l'ordine del discorso richiede, quello che pare a me lo stato della dottrina.

Un atto della autorità pubblica interviene sempre, e sta bene; ma vi è grande confusione

fra il decreto semplicemente *riconoscitivo*, e un decreto che sia invece *costitutivo*.

L'art. 2 del Codice parla di quegli istituti che sono *riconosciuti* come enti morali, non parla d'istituti che siano *creati* enti morali da un decreto.

Eppure, se tenete dietro a molti decreti di erezione in enti morali, vi si parla indifferentemente di *riconoscimento* e di *costituzione*, come se fosse tutt'uno.

Certo: col Savigny, col Vangerow... si è detto, che l'atto della pubblica autorità occorre per la stessa creazione della persona giuridica.

Ma ulteriori studi han condotto tali concetti a conclusioni assai più corrette.

Oramai non è più ammesso, mi basti ricordare Puchta, Arndts, Dernburg, Windscheid... che l'atto della pubblica autorità fosse richiesto dal diritto classico, siccome quello, da cui dipendesse l'esistenza giuridica della persona morale. No: esso non era se non un atto *politico*.

Gli elementi *giuridici* li trovava sussistenti già: e consistevano nell'*arca communis*, nella *res communis*, nell'*actor sive syndicus*, che accudisse a quello a cui si doveva accudire in comune.

Sono questi gli elementi ai quali tenea dietro la facoltà di: *coire, cogi, convocari*.

Si furono i glossatori, che dal modo, con cui nel digesto si parla della eredità, quasi funga le veci di persona, dedussero la teorica della finzione di personalità, per cui le persone giuridiche sieno tali sì, ma solo per vie di finzione.

Questa teorica condusse all'altra, dominante fino a questi ultimi tempi, per cui la personalità si attribuiva a uno scopo quale si sia, ma incorporato, immedesimato in un patrimonio. Tale patrimonio diveniva così patrimonio di quel dato scopo, o, come dicono i tedeschi: *Zweckvermögen*.

Ma oggidì si distingue più e più il patrimonio, l'amministrazione, come elementi materiali, visibili, della personalità giuridica dall'idea, che ne è l'anima.

Si è l'idea, l'elemento immateriale della persona giuridica, per cui la personalità giuridica non si risolve soltanto in una proprietà, ma sì, esprime quegli intendimenti, che, perchè noi

li reputiamo utili, cerchiamo di rendere efficaci, durevoli, mediante la personalità giuridica.

E si è questo il carattere, che, nel corso del secolo è stato causa delle peripezie di questa nozione di diritto: si è desso, che ha provocato le discussioni infinite, a cui si trovò implicato; e a queste discussioni appassionate ha dato un interesse drammatico, una innegabile importanza storica.

I pericoli, che io accenno, come insiti ad un arbitrio, che si lasci intero al Governo, nello approvare nuovi istituti di beneficenza, non sono già qualche cosa di astratto, e *a priori*.

Essi hanno la riprova dei fatti.

Si fu un parere del Consiglio di Stato in Francia del 1806, un parere, il quale ha determinato la giurisprudenza, che vi dice non doversi dare facoltà di fondare nuove opere di beneficenza.

E ciò perchè? Perchè « *serait former des hospices dans une direction et un système qui pourraient croiser et contrarier les vues du Gouvernement* ».

Che si è fatto con ciò?

Al temuto « *caprice du bienfaiseur* » si è sostituito « *le bon plaisir du Gouvernement* ».

Si rammenti la *Instruction des dons et legs au profit des établissements publics*, del ministro del Belgio, Dehaussis, il 10 aprile 1849.

Si hanno come non apposte nelle disposizioni di ultima volontà le *condizioni*, e, diciamo anche più largamente, *clausole* contrario alle leggi, e che, apposte ad una obbligazione, renderebbero la obbligazione nulla.

Ora, poichè la legge dà alla beneficenza pubblica un ordinamento suo, detta istruzione qualificava come contraria alla legge una disposizione qualunque, che all'amministrazione, stabilita per legge, sostituisse amministrazioni di propria fiducia.

E perciò si arguiva, che soli ad avere la capacità di accettare lasciti fossero gli amministratori costituiti per legge; che una disposizione di beneficenza affidata ad altri dovesse devolversi pur sempre ad essi, perchè la condizione, la clausola di un'amministrazione speciale è contraria ad un ordinamento stabilito per legge, e perciò è irrita, perciò cade di per sé, mentre la beneficenza, la liberalità, il lascito sta.

Una scuola filosofica e politica volle che le generazioni che si susseguono sieno straniere l'una all'altra: in guisa che con ciascuna di esse, con ogni generazione nuova, la società civile ricominci.

A tali teoriche parteciparono uomini, come Jefferson, ma non ne intravidero le conseguenze ultime.

Si capisce pertanto un ministro, come il Dehaussis, a cui già sembri che la legge abbia toccato l'estremo dell'audacia col dare alla volontà dell'uomo efficacia oltre la tomba.

Ma non si misura abbastanza quanto tali dottrine sieno contrarie alla libertà. La libertà vuole essere rispettata, non già soltanto nel quarto d'ora che fugge, ma bensì in quello, che essa ha di perenne.

Voi conoscete la contraddittoria giurisprudenza amministrativa nostra, che in una delle sezioni del Consiglio di Stato, quella dell'interno, non ammette riduzioni di lasciti per ragioni di famiglia, in quella di grazia, giustizia e culti, sì, e largamente.

Ciò almeno ha sussistito sino a un'importante opera sul Governo del Re ed i Corpi morali.

Ora voi opportunamente togliete di mezzo una delle divergenze della nostra giurisprudenza, dichiarando che la legge del 1850 sugli acquisti dei corpi morali vale non per gli *immobili* solo ma anche per *mobili*.

Perchè non togliete di mezzo anche questa e ben più importante divergenza?

Perchè non togliete di mezzo questa fonte di arbitri?

Gli esempi d'altri paesi vi dicono, come si rifiuti o si conceda l'accettazione di lasciti, a seconda che il lascito favorisce o contrasta le idee dominanti.

E questo è contrario a libertà, contrario a giustizia.

Giudicate voi se non sia da aprire anche qui l'adito al ricorso alla nuova sezione del Consiglio di Stato anche nel merito.

Forse il n. 8 dell'articolo 25 della legge 2 giugno 1889 vi offre l'addentellato.

Ma quando la giurisprudenza giudiziaria ha riconosciuta valida la erezione di nuove opere, pie anche pel fatto stesso del testamento, voi non dovete esporre tutto ciò al pericolo di essere reso vano, d'essere frustrato, perchè a chi.

per quel quarto d'ora ha in mano la somma delle cose non piace il sentimento, il principio, l'idea, che è l'anima di quel lascito.

Ed ora mi conceda il Senato un singolare riscontro storico, vorrei dire più esattamente un singolare contrasto, che ci fa più e più palese, come talora il testo della legge è il meno, e come il più sia nelle disposizioni d'animo, che vi si portano.

Il 1857 nel Belgio si era proposta una legge la quale istituiva amministrazioni speciali di beneficenza. A tanti anni di distanza si può esaminarla con animo sereno.

Si istituivano bensì con essa amministrazioni speciali, o, meglio, vi si apriva l'adito. Ma con ciò non si sottraevano punto all'azione dello Stato. Vi si trovavano anzi soggette dal primo istante in cui il pensiero stava per tradursi in atto, fino al momento ultimo in cui diveniva definitivamente un fatto.

L'opera pia dovea quindi passare per tutta quella trafila della amministrazione pubblica, per cui devono passare, per la nuova legge, le opere pie di nuova istituzione.

In altre parole la legge avea carattere eminentemente laico, ossia si riannodava interamente, essenzialmente all'azione dello Stato.

Eppure voi ricordate bene i tumulti di cui fu causa, nel sospetto che favorisse, coprisse la ricostituzione della mano morta, il ripristinamento delle corporazioni religiose.

Poniamo di fronte le due leggi, quella proposta nel Belgio nel 1857 e la legge che è in corso di discussione.

Le due leggi sono pressochè identiche: le apprensioni che la legge, che sta dinanzi a noi, suscita, sono di natura affatto opposte.

Tanto è vero quello, che dissi fin da principio: non tanto trovarsi in lizza diritti ed idee, quanto reciproche diffidenze. Ma allora si tolgano dalla legge quelle disposizioni, che nell'opinione delle moltitudini la hanno pregiudicata, la pregiudicano.

Accenno in particolar modo alla esclusione dei parroci.

Non comprendo quello, che ha detto l'onorevole senatore Cordova, che devono essere esclusi dall'amministrazione delle Congregazioni di carità in nome del principio, a cui sono informate le nostre leggi, della separazione dello Stato dalla Chiesa.

Se fosse diversamente, lo comprenderei, ossia comprenderei, che, come altri ne sono esclusi per ragione del pubblico ufficio, di cui si trovano investiti, per ragione analoga ne fossero esclusi i parroci.

Ma come questo, se appunto pel fatto della separazione dello Stato dalla Chiesa non cedete al parroco alcun carattere di ufficiale pubblico?

Comprendo, se volete, che nel diritto ecclesiastico, a cui il parroco deve anche nel campo dell'amministrazione attenersi, vi sieno disposizioni, che possano essergli d'imbarazzo, quando non soccorresse, come nel fatto soccorre la larghezza della Curia.

Accennerò, ad esempio, le istituzioni, che facilitano gli affrancamenti d'annui oneri.

Ma non comprendo come siamo noi a creare una causa di esclusione, a desumerla da apprezzamenti, dei quali ciascuno è buon giudice per conto proprio e non la legge.

Un grande oratore ecclesiastico nell'Assemblea Nazionale di Francia il 27 marzo 1873 propugnò ed ottenne, che i parroci entrassero di diritto nei *bureaux* di beneficenza.

Riconosceva ampissimamente, che la laicità, ossia la distinzione dell'ordine civile dall'ordine religioso, distinzione, la quale confusamente ha riempito la storia delle nazioni cristiane, dalle controversie religiose e politiche, di cui fu oggetto, passò nell'opinione pubblica, dall'opinione pubblica nei fatti, dai fatti nelle istituzioni. Riconosceva tutto ciò, come uno dei caratteri principali, forse anzi come il carattere essenziale della società moderna.

Ed ammettendo, che nel corso dei tempi la società laica abbia anche nella beneficenza conquistato il suo posto naturale e legittimo, persino non si doleva che lo avesse acquistato preponderante. Il che in fine vuol dire, che lo spirito cristiano, l'ispirazione cristiana eran giunti a cercare un'espressione nella stessa legislazione civile: che insomma nel campo della carità lo Stato ora divenuto emulo, era divenuto imitatore della Chiesa.

Fino al secolo xvi lo Stato verso la miseria non esercitava che la parte *negativa*, la repressione. La Chiesa esercitava essa sola la parte *positiva* della beneficenza, il soccorso.

Col secolo xvi le cose si sono mutate.

Si volle ciò collegare colla soppressione dei

conventi. Il fatto però è fuori di proporzione collo straordinario aumento della miseria, che si ebbe, così nei paesi, ove i conventi si sono soppressi, come in quelli, dove si sono conservati

Bensi ciò si dee attribuire, e al passaggio dal lavoro servile al lavoro libero, ed alle orde, avvezze a vivere di ruberia e saccheggio, le quali negli anni di tregua, si riversavano a vivere della carità pubblica.

Lo Stato si trovò perciò nella necessità di sostituire la Chiesa, che prima di tutto si trovava stremata di mezzi per fatto dello Stato medesimo, e che d'altra parte si trovava di fronte a necessità di tanto cresciute.

Ma da questo all'esulare il clero dalle opere di carità, alle cui origini il clero ebbe sì gran parte, ci corre assai. E tutto ciò non costituisce menomamente una buona ragione per metterlo al bando coll'intimargli:

Hacc mea sunt: veteres migrate coloni.

Non si vuole ravvicinare l'elemento laico ad altro elemento, che, basta annunciarlo, dispensa da ogni ragionamento, da ogni riguardo, diciamo pure la parola, l'elemento clericale!

Ma col grande oratore, ch'io testè citai, io profondamente persuaso, che non contribuisca a dar forza alla società civile una separazione qualchessia; io avvezzo mai sempre a cercare in chi anche mi avversi quello che unisce, non già quello che divide; io infine persuaso, siccome sono, che nessun terreno più propizio vi sia alla concordia degli animi di quello che ci offre la carità, fo mio questo motto: non è sulle *separations* che si ottengono i *rapprochements*.

Souberbielle esita a pronunciare la condanna. Topino Lebrun gli fa cuore. « Ceci n'est pas un procès, c'est une mesure. Nous ne sommes plus de jurés, nous sommes des hommes d'Etat ».

Ah no, signori senatori: io mi accontento d'essere non più che un senatore, non pretendo d'essere uomo di Stato. Non posso quindi votare una esclusione, che merita d'essere qualificata, come *une mesure*, più che come una legge, una vera legge.

Non posso votare esclusioni, con cui si respinge il clero, che sarà sempre preferibile ai

partiti clericali, come il sostantivo vale più e meglio degli aggettivi.

Troppo importa, che, quanto più la Chiesa si raccolga nell'orbita spirituale, ciò non debba apparire una umiliante sconfitta.

Nell'adempimento della sua alta missione in conformità dei nuovi tempi a nessuno mette conto, che si trovi comunque diminuita nella azione benefica, che è chiamata ad esercitare nelle lotte sociali di cui essi sono gravi.

Non è certo di troppo, ch'essa insieme a ogni altra forza conservatrice dell'ordine sociale concorra colla sua azione essenzialmente pacificatrice; azione, che, quando non sia compromessa dall'invocazione di diritti divenuti per lo meno impossibili, vince per efficacia ogni altra.

Ora io mi associerò a tutti gli emendamenti, che si presenteranno nel corso della discussione dall'Ufficio centrale o da altri, con lo scopo di eliminare da questa legge tutto quello, che sotto l'aspetto religioso potesse avere anche solo apparenza odiosa.

Godo pertanto essersi tolte già dalla Camera dei deputati soppressioni di istituti pii, che si eran proposte, come se non fossero più consentanei ai tempi.

Molte volte avviene, che di un'opera pia non sussista più la ragione che la ha determinata nelle origini. Ma ciò non vuol dire, che quella stessa opera pia non ne abbia altre di nuove; non vuol dire che un'opera pia non abbia insita in sé la virtù di porsi in corrispondenza colle mutate condizioni sociali.

La *Rosière*, o festa delle nubende, cominciò ad essere una festa religiosa allorchè si è istituita dal santo vescovo di Noyon nel secolo v. È poi divenuta festa signorile, feudale, della terra di Salency. Al tempo degli idillii di Gessner è divenuta essa medesima un idillio. Passiamo oltre alle profanazioni della *Rosière républicaine*.

Ma oggi sono i padroni di fabbrica, che istituiscono doti, perchè preferiscono, che le loro fabbriche sieno circondate dalla vita di famiglia anzichè da operai singoli.

Nel corso del secolo vedemmo dapprima preoccupati i teorici dall'aumento eccessivo della popolazione, e raccomandare perciò l'abolizione di tutte leggi che tendevano a favorirlo.

Oggidi non è la *overpopulation* che preoc-

cupi, bensì la *oligantropia*. E vedemmo particolarmente in Germania abolirsi tutte le leggi che creavano ostacoli all'aumento della popolazione.

La Francia è giunta, nonostante le resistenze del Senato, per insistenza della Camera dei deputati, a inserire, come provvedimento urgente, in una legge di bilancio, nella *Loi du budget, 18 juillet 1889, pour l'exercice 1890*, la esenzione del padre e madre di sette figli dall'essere iscritti « au rôle de la contribution personnelle et mobilière ».

Un'ultima parola quanto alle clausole di caducità e reversibilità.

Finora si sono rispettate, nè è d'uopo di indicare con quali restrizioni, così dalle leggi di soppressione delle corporazioni religiose e di liquidazione dell'Asse ecclesiastico, come nella giurisprudenza. Si erano rispettate dalla giurisprudenza di applicazione della prima legge di soppressione, quella del 1855. Continuano ad essere rispettate perfino dove si tratta di fidecommessi.

Nell'abolizione del fidecommesso si è il proscioglimento dell'onere, che per la Corte di cassazione di Roma costituisce la parte essenziale della legge.

Alla disposizione dei beni, stabilita nella legge, non si dà che un valore subordinato, suppletivo.

Cosicchè, ove il testatore nella previsione dell'abolizione del fidecommesso abbia stabilito lui medesimo a chi debbano essere devoluti i beni, si son destinati i beni a quelli, cui li ha destinati lui stesso, e non a quelli, a cui si trovavano destinati dalla legge.

Fino a che si tratta di condizioni o clausole di caducità o reversibilità in onta al diritto pubblico, sta bene.

Ma quando la caducità e reversibilità fossero stabilite per favorire persone o istituti capaci, il non riconoscerle è contrario a giustizia, è di ostacolo all'incremento de' pii lasciti.

La relazione dell'Ufficio centrale ci dice, che non occorre di fare espressa riserva per l'esercizio di una facoltà riconosciuta dal diritto comune.

Ove dalla discussione non sorga evidente, che così è, e che cioè le clausole di caducità e di reversibilità a favore di persone e di istituti capaci vanno rispettate, vegga l'Ufficio

centrale, come chiarire, determinare, precisare, limitare l'art. 97.

Signori Senatori. Certo, se ciascuno di noi si fosse trovato in sua balia di farsi autore di un disegno di legge sulle opere pie, vi avrebbe dato forma a seconda delle idee che ciascuno di noi vagheggia.

Ma noi ci troviamo di fronte a un disegno di legge, che non è più quello, che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, il quale alla sua volta non era più quello presentato alla Camera dei deputati dal Governo del Re.

Non è in nostro potere il fare la legge, come piace a noi. Con noi han parte all'opera legislativa e la Camera dei deputati e il Governo del Re.

Ed anche nella stessa nostra Assemblea a nulla approderemmo mai, se si volesse da ciascuno di noi tener conto soltanto delle opinioni nostre.

Questo disegno di legge ha suscitato allarmi assai più pei commenti, che se ne son fatti, che per quello che è in sè stesso.

Diciamo pure: si continua ancora a censurare, non già il disegno di legge su cui siamo chiamati a deliberare, anzi nemmeno quello, che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, ma ancora il primo disegno di legge, proposto dal Ministero, come se fosse questo, su cui si fosse invitati a deliberare.

Ci allarmiamo del concentramento: ma non teniam conto, che rimangono distinti i patrimoni, distinta la assegnazione delle rendite: non teniam conto di quante opere pie si sono dall'Ufficio nostro sottratte anche solo alla riunione in unica amministrazione.

Parliamo di liquidazione delle opere pie: e non facciamo attenzione, che non solo il disegno di legge intende in ogni sua parte alla preservazione del patrimonio dei poveri, ma negli stessi beni, che lo costituiscono. Nulla che nemmeno di lontano accenni alla conversione tentata inutilmente dal secondo Impero, tentata inutilmente dall'Austria prima del 1848.

Legittimamente ci preoccupiamo del rispetto alla volontà dei testatori, ma non riconosciamo, abbastanza, che nelle proposte dell'Ufficio centrale le riforme e trasformazioni delle opere pie si fanno dipendere dalle regole di diritto, che si contengono nel diritto comune. Nè rendiamo

bastantemente lode all'Ufficio centrale delle cautele di procedura con cui le circonda.

Se quindi gli emendamenti dell'Ufficio centrale saranno accettati, e se, con eguali intendimenti, saranno integrati nella discussione, io voterò tranquillamente la legge.

Ho espresso altra volta dubbi quanto a una azione efficace del Senato sulla pubblica cosa dopo che tutto è mutato intorno a noi.

Però non avvi argomento, siccome questo, di cui si preoccupano le moltitudini, che valga a render palese la parte salutare, che il Senato ha all'opera legislativa. Accenno alle moltitudini. Certamente sì: il tener conto della pubblica beneficenza persino nelle diffidenze ingiuste delle moltitudini, non è che il rispetto, il quale si dee alla beneficenza stessa così nel beneficatore come nel beneficiato.

Dobbiamo esser grati, o signori, all'Ufficio centrale, se ci ha agevolato la via a una conclusione, che non sia soltanto negativa, poichè una conclusione simile lascierebbe il terreno aperto a ben altre proposte e ben altrimenti temibili.

La verità legislativa non consiste nel prolungarsi indefinito di un solo raggio: essa consiste in quel punto, dove tutti i raggi convergono e si contengono (*Vivissime approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Castagnola.

Senatore CASTAGNOLA. Signori senatori, gravi accuse si sono lanciate contro lo schema di legge che noi stiamo discutendo.

Si disse che noi manomettiamo la volontà dei testatori, che votando questa legge noi calpestiamo dei diritti acquisiti; si disse specialmente che noi meniamo la scure sulle radici della carità, che ne renderemo arida la fonte; ed anche l'oratore il quale testè chiudeva il suo brillante discorso vi diceva che noi offendiamo nel modo più aperto il sentimento popolare.

Io, signori senatori, non divido queste apprensioni. Ho esaminato con la maggiore calma lo schema di legge; non negherò che nel medesimo non vi siano ardite disposizioni; direi che risente un po' della sua origine, del Ministero che l'ha presentata; disposizioni però che vennero giustamente temperate dalla prudenza dell'Ufficio centrale.

Lo schema, quale attualmente ci si presenta dalla maggioranza dell'Ufficio centrale, è uno

schema che a mio giudizio può e deve essere accettato; è uno schema che in sostanza si informa a quel grande movimento, a quella forza operosa che travolge tutte le cose di moto in moto che è il moderno progresso, il quale ci impone, a quando a quando di rivedere la nostra legislazione per metterla in armonia con i nuovi bisogni, le nuove contingenze le quali continuamente mutano e sorgono.

Io quindi lo dichiaro fin da principio, io porto il contingente della mia purtroppo debolissima voce a favore del progetto quale è stato presentato dalla maggioranza dell'Ufficio centrale, perchè parmi che i pregi che nello stesso si riscontrano siano tali che il Senato votandolo farà opera degna veramente di se stesso e dell'Italia.

E qui debbo soggiungere fin dal principio che votando questo disegno di legge io non divido tutte quante le accuse che si lanciano contro le pubbliche amministrazioni.

Io mi affretto a dire, per dare anche a mia volta esempio di equanimità, per far vedere che la serenità del giudizio non mi si turba menomamente, che anzi io mi unisco in parte all'onor. Vitelleschi; anch'io debbo rendere onore, debbo rendere testimonianza allo zelo di tutti gli amministratori di queste pubbliche opere, perchè credo che gli attuali amministratori siano quello che ci è di meglio nel paese, e che quindi deve essere assolutamente bandita l'accusa di dilapidazione di quante vi ha di più sacro, cioè del patrimonio del povero.

Forse a ciò dire ho un interesse personale: come sindaco di una delle maggiori città del Regno, io mi trovo a far parte di non so quante amministrazioni delle opere pie, e voi comprenderete come io non sia disposto a lanciare contro di me l'accusa di dilapidatore.

Anzi colgo questa occasione per soggiungere e lo faccio onde non tor fede al mio sermone, perchè si vegga che io non sono animato da pretofobia, votando tutte le disposizioni contenute nel disegno di legge presentato dalla maggioranza dell'Ufficio centrale, che ho riscontrato in queste amministrazioni un qualche esempio di tolleranza religiosa che torna ad onore della classe sacerdotale.

Come sindaco di Genova io faccio parte di alcune Amministrazioni presiedute dall'arcivescovo, e tra le altre ve ne è una grandiosa,

dovuta alla munificenza della duchessa di Galliera che vi erogò non meno di 20 milioni, ed è il nuovo ospedale di Sant'Andrea. In questo ospedale grandioso, eretto da una donna pia, la di cui Amministrazione è presieduta dall'arcivescovo, voi lo comprendete agevolmente, non debbono mancare i soccorsi religiosi per coloro che stanno sul letto di morte; quindi non difettano i cappellani per apprestare i soccorsi religiosi ai moribondi.

Ma nello statuto si prevede anche il caso che fra gli ammalati vi siano degli acattolici professanti una religione diversa dalla cristiana. Ebbene, in questo statuto che porta la firma dell'arcivescovo, sta scritto che in tali casi si agevolerà, notate la parola, l'accesso dei ministri dei diversi culti agli ammalati.

Segnalo quindi volentieri questo lodevole esempio di tolleranza religiosa.

Ma se non esiste il tarlo della dilapidazione, se si hanno esempi di tolleranza religiosa, io credo, o signori, che degli inconvenienti ne esistano. Io credo che la riforma la quale ci è suggerita sia eminentemente utile, perchè non si può negare che nel patrimonio ingente che costituisce la ricchezza del povero vi è uno sperpero di forze in gran parte dovuto al fatto, che il gran fiume della pubblica assistenza si divide in tanti piccoli canali che in gran parte la rendono inane.

Vi è qualche vizio nell'indirizzo. Le opere pie in generale, le elemosiniere in ispecie, permettetemi la frase, risentono sempre della loro origine, della distribuzione della scodella di minestra alla porta del convento. Si tratta di qualche cosa che si distribuisce all'uno e all'altro, ed in questo modo si aumenta, si inasprisce l'accattonaggio invece di curarlo ed estirparlo.

Dirò anche che le spese di amministrazione in rapporto alle entrate mi paiono eccessive. E siccome a questi, che io credo i veri mali, o per meglio dire le imperfezioni dell'attuale sistema, provvede la legge in modo efficace, io ne raccomando, per quanto sta in me, l'approvazione agli egregi miei colleghi.

Nell'esame che ne vo facendo io credo conveniente in primo luogo di passare a rassegna complessivamente alcune disposizioni le quali mi pare che tutte assieme si colleghino; voglio dire le disposizioni che hanno tratto alla mutazione del fine, alla revisione degli statuti,

al concentramento delle piccole opere pie elemosiniere nelle congregazioni di carità, e al raggruppamento delle opere pie di piccola mole che sono tra di loro affini.

Mi pare che queste disposizioni possano essere contemplate sotto un punto di vista complessivo. Ed è appunto il loro complesso che ha attratto i fulmini dell'eloquenza di molti egregi nostri colleghi. Essi dicono: ma che fate voi?

Voi mettete arditamente la mano nella volontà dei fondatori; voi rimescolate a vostro agio queste opere pie, unite insieme opere pie di fondatori che non si sono mai conosciuti, che non hanno mai pensato di andar di conserva, e voi cambiate gli statuti, li rivedete secondo i vostri criteri, buoni, eccellenti, ma che non son quelli che han presieduto alla creazione dei luoghi pii.

Ma tuttocì non è precisamente andare contro la volontà dei fondatori? diceva l'onor. Vitelleschi; i legulei potranno trovare qualche argomento legale a favor della tesi, ma ci è qualche cosa che offende l'intima convinzione in questo modo spedito e risoluto col quale si vuole procedere.

In sostanza, obbiettando in questa guisa, volere o non volere, si mette in contestazione la facoltà del potere legislativo di mutare anche la volontà dei fondatori, l'organismo, la condizione dei corpi morali.

Permettetemi un momento di risalire ai principi. Facciamo la distinzione che c'insegnano tutti i maestri di diritto, fra le persone fisiche e le persone morali. Le persone fisiche che vivono la vita animale, mangiano e vestono panni, devono la loro origine a Dio o alla cagion prima; nascendo hanno seco dei diritti naturali; nessuno può conculcarli; nessuno potrebbe attentare alla lor vita; ove lo si facesse si commetterebbe il reato di omicidio; il legislatore, noi stessi, l'abbiamo voluto, si è interdetto la facoltà di togliere la vita ai malfattori.

Ogni persona fisica dunque ha diritti naturali che lo Stato non può conculcare, che deve proteggere; ove li calpestasse legittimerebbe la resistenza ed anche la rivoluzione; diritto questo consacrato da talune delle moderne costituzioni.

Ma è questa la condizione delle persone morali?

Se le persone fisiche devono la loro origine, la loro creazione a Dio o alla causa prima, all'onnipotenza divina, le persone morali hanno origine molto più modesta, esse la devono al legislatore umano, all'onnipotenza legislativa. E quindi di quanto l'onnipotenza umana è inferiore all'onnipotenza divina, di tanto è inferiore la condizione della persona morale alla condizione della persona fisica.

In sostanza le persone morali, che sono create dalla legge, ripetono la loro vita il loro organismo dal legislatore, è esso che loro accorda la personalità giuridica e quindi la può modificare ed anche togliere tutte le volte che variano le circostanze. Sopra di ciò parmi che non si possa dubitare e qualunque siano le dotte osservazioni che quest'oggi fece l'onorevole senatore Lampertico circa la creazione delle persone giuridiche, non si potrà giammai contestare la frase che è usata dal nostro legislatore all'art. 2 del Codice civile, cioè che i corpi morali esistono in quanto sono *legalmente riconosciuti dallo Stato*. Sarà vero che anche la loro creazione, la più parte delle volte si dovrà all'iniziativa privata, ma se non vi è il battesimo, il riconoscimento legale dello Stato non vi è assolutamente persona morale, non vi è vita ed esistenza legale; e chi dà questo riconoscimento può togliere la personalità, può modificarla. Per dirla col Laurent, queste persone morali non sono che *stabilimenti di pubblica utilità* i quali soltanto possono esistere in quanto conspirano al fine sociale. Ma di ciò s'è giammai dubitato?

E a costo di riportare l'epiteto di leguleio, permettete che citi anche una legge romana che portò innanzi pure l'onorevole Lampertico. Precisamente si discuteva se quando era venuto meno il fine di una istituzione o legato questo si poteva cambiare dal legislatore. Ecco testualmente il responso della romana sapienza: *L. 16 D. De usu et usufructu. Igitur adhibitibus hereditibus et primoribus civitatis, dispiciendum est, in quam rem converti debeat fidei commissum, ut memoria testatoris alio et licito genere celebretur.*

Vedete dunque stabilito, ammesso il principio della conversione in altro fine onde non vada perduta la memoria del testatore.

Questo principio poi di poter cambiare la volontà del testatore quando cambiano le circostanze, è stato nel modo più solenne sancito dalla Chiesa, dall'assemblea dei padri Tridentini. Ho qui il Concilio tridentino e leggo espressamente sancita questa facoltà nella Sess. XXII, *de reformatione*, cap. 6: *De commutandis ultimis voluntatibus.*

Adesso il clero fa petizioni in senso contrario; ma chi è che più del Papato ha usato e abusato di questa disposizione? Si sa che con un ricorso al Santo Padre si mutavano senza troppa difficoltà le fondazioni.

Se volete la parola severa del magistrato che parla nell'interesse della legge citerò quella del nostro collega Auriti che in una solenne circostanza, nell'inaugurazione dell'anno giuridico 1888, usciva in queste parole: « Che la perpetuità della vita di un ente giuridico non è possibile che a condizione del suo adattamento all'ambiente, sicché le trasformazioni operate a tale scopo sono mezzi di conservazione non di distruzione ».

Ed ora permettetemi che vi citi anche un passo d'un riputato giureconsulto, il Giorgi. Egli, nella sua opera recentissima sulla *Dottrina delle persone giuridiche o corpi morali*, così si esprime:

« E siccome il bisogno di cosiffatta riforma suol nascere a riguardo delle istituzioni molto antiche, quando ne sono morti i fondatori ed è divenuto impossibile lo scopo e contrario ai progressi civili, ridotte insomma a cose morte senza addentellatura nel mondo coetaneo, così è necessario ringiovanirle e ritrovare anche l'autorità che abbia il potere legittimo di riformarle ».

E conforta il suo dire col dimostrare che la storia ci ha fatto vedere come le istituzioni dell'era romana si trasformino nel medio evo e quelle dei tempi di mezzo abbiano ceduto il campo ai trovati benefici e civili del secolo più inoltrato. Dunque ogni cosa quaggiù, anche la pubblica beneficenza, è soggetta alla legge della trasformazione.

Dunque non dubitiamo del nostro potere; andiamo avanti coraggiosamente e solo osserviamo se le riforme sono richieste dall'utilità dello scopo; se sono tali da raggiungere il fine nobilissimo del soccorso efficace ad una classe

che ci deve interessare in modo eminente perchè è la più diseredata.

E ora che ho esaminato complessivamente queste disposizioni, permettetemi un esame speciale.

Parliamo in primo luogo della mutazione del fine.

Chi può dubitare che se oggi, per esempio, esistono dei ricoveri per lebbrosi, mentre non c'è più la lebbra, delle opere pel riscatto degli schiavi mentre i cristiani non son più tratti in ischiavitù dai Barbareschi, sia meglio destinare que' fondi ad altro fine? Lo stesso dicasi dei ricoveri per i pellegrini.

Al giorno d'oggi i pellegrini non chiedono più il lettuccio di paglia, la scodella di minestra, ma viaggiano sulla strada ferrata prendono stanza in buoni alberghi. Anche essi hanno intesa la legge di trasformazione. La città di Roma ne sa qualche cosa. Noi abbiamo i pellegrini politico-religiosi o religioso-touristes. Dunque queste istituzioni non hanno più ragione di esistere, e quindi è il caso di trasformarle.

Su di ciò a dir vero non sorgono opposizioni d'altronde il principio era di già accolto nella legge del 1862; sorgono bensì nel modo di trasformarle. Si dice: voi avete distrutto le guarentigie; prima si chiedeva la domanda del Consiglio comunale o provinciale la quale riunisse la metà più uno dei voti dei componenti il Consiglio, e poi il parere conforme del Consiglio di Stato; il potere esecutivo era solo allora in facoltà di mutare il fine. Ma ora si procede alla lesta; il Consiglio comunale e il Consiglio di Stato danno soltanto un parere che può sì e no essere seguito; il solo ministro dell'interno è arbitro. E qui il nostro ministro dell'interno è stato paragonato a Minosse che

Cingesi colla coda, tante volte
Quantunque volte vuol che giù sia messa.

Affbbiar la coda all'onor. Crispi non mi par cosa molto appropriata.

Si può seriamente sostenere che con le proposte mutazioni mancano le guarentigie, che si debba temere il capriccio del ministro dell'interno, ovvero di un suo subalterno, come ieri accennava l'onor. Massarani, il quale asseriva che il ministro dell'interno, distolto da cure più gravi, lascia ai minori agenti lo studio di queste questioni?

Quando io leggo le numerose guarentigie istituite dall'Ufficio centrale, relativamente alla trasformazione del fine, che riguardano l'iniziativa, l'istruzione, il giudizio, e finalmente il reclamo contro il giudizio, parmi che siavi abbondanza e non difetto di guarentigie. E se ciò non basta, ripeterò con l'onor. Faraldo, vi è anche un rimedio estremo, vi è anche il Parlamento. E se qualche grave ingiustizia fosse commessa, si seguirebbe l'esempio che ci ha dato il presidente del Consiglio che interpellava, nel 1862, Urbano Rattazzi, allora ministro intorno alla disposizione governativa colla quale si assoggettavano all'azione diretta del Governo centrale gli ospedali di Palermo.

Il punto più vitale dell'opposizione si è che il Consiglio di Stato oggi non dà più che un semplice parere e più non si richiede la conformità della deliberazione del Consiglio alla provvidenza ministeriale. Secondo la legge del 1862 è anche richiesta la conforme deliberazione del Consiglio comunale; ma sembra che in Senato trovi poco favore la deliberazione conforme che deve prendere il Consiglio comunale. Almeno alcuni oratori, che abbiamo udito in questi giorni non hanno fiducia nei Consigli comunali sebbene sortiti dal suffragio quasi universale, mentre l'hanno, ed a buon dritto, nel Consiglio di Stato.

Però, coloro che si scagliano contro queste disposizioni non hanno ritenuto, che queste sono necessitate dalla applicazione di una nuova istituzione. Si grida tanto contro l'arbitrio ministeriale, mentre il Governo non poteva dare prova più palpabile della vacuità di questa accusa, quando propose all'approvazione del Parlamento la legge sulla *Giustizia nella amministrazione*, legge per la quale quasi tutti gli atti amministrativi del Governo sono soggetti alla discussione, all'esame, all'annullamento di un magistrato collegiale. A me quella legge parve forse eccessiva. Ma frattanto questa legge esiste e ad essa non possono essere sottratti gli atti per le opere pie, tanto più che la Commissione, con lodevole sagacia ha voluto sostituire al criterio dell'apprezzamento il criterio giuridico di queste trasformazioni.

Che concetto si farebbe del Consiglio di Stato, se invece di emettere un *parere* emettesse una vera *deliberazione* per sopprimere un'opera pia ed il Ministero accogliesse quella delibera-

zione e promuovesse il decreto reale, e poi si denunciassero quell'atto, il regio decreto, alla quarta sezione del Consiglio di Stato, e il Consiglio di Stato lo annullasse per violazione degli elementi giuridici?

Ma allora che criterio di serietà si formerebbe di questo Consiglio di Stato che in una sezione delibera in un modo e in un'altra decide diversamente? Ben si vede allora come fosse assolutamente necessario di evitare questa antinomia.

Poche parole intorno all'aggruppamento; e parmi che questa questione possa trattarsi con quella del concentramento nelle congregazioni di carità, evidente essendone il nesso.

Se ho ben inteso, lo spirito delle disposizioni proposte dall'Ufficio centrale starebbe in ciò che il concentramento si fa per le opere elemosiniere, mentre invece l'aggruppamento si fa fra gli istituti esigui di mezzi che hanno un fine comune quali sarebbero gli istituti che devono provvedere ai sordo-muti, ai ciechi, ai rachitici, agli orfanotrofi, agli spedali.

Ora parmi che questo costituisca la parte più notevole della legge.

Cominciamo dalle congregazioni di carità. Che in un comune, in questa molecola della compagine sociale, debba esservi una congregazione di carità, la è cosa così evidente che nemmeno si può discutere. È un principio già sancito dalla legge del 1802, ma non applicato, perchè se non erro, la statistica ci dimostra che appena in un quarto dei comuni esistono congregazioni di carità; e non esistono negli altri forse perchè non c'è materia da governare, è questa anzi la principale ragione della deficienza. Invece se voi concentrate le piccole istituzioni elemosiniere, colla facoltà di poter assorbire tutte le altre elargizioni che non hanno uno scopo distinto, la congregazione di carità acquisterà quegli elementi di forza e vitalità che la renderanno adatta al nobilissimo fine.

Ma dove parmi di dover impartire le maggiori lodi all'Ufficio centrale e al Governo è nella riforma che si propone quanto all'indirizzo delle istituzioni elemosiniere. Se v'è qualche cosa che avvilita l'uomo, si è quel porgero la mano, quel fare una professione dell'accattonaggio. Ora, o signori, ciascuno di noi conoscerà quella classe di persone che precisa-

mente dell'accattonaggio fanno un mestiere e con cinque lire da un istituto e sei da un altro, e così via via, piagnucolando, querelandosi non lavorano e intanto vivacchiano alla meglio, o a parlar più correttamente, alla peggio. Non è avvilito l'essere caduto in bassa fortuna, ma il caduto deve cercare di rialzarsi, e la carità pubblica e privata deve porgero amica la mano a chi si studi di rialzarsi.

Ma perchè invece di distribuire questo denaro frantumato in qualche lira che va a consumarsi alla bettola, non si fa qualche cosa di più sostanziale; una fidejussione, una garanzia per comperare i ferri del mestiere, per avviare quel disgraziato ad un industria, collocarne i figli in qualche istituto?

V'è un'istituzione e la cito a titolo d'onore, creata nella città di Genova, la Casa di lavoro, che parmi si potrebbe generalizzare. Dessa non rifiuta nessuna persona per quanto inabile, e lo dà un lavoro adatto; anche quello, per esempio, di far filaccie.

In questo modo il beneficato contribuisce alle spese che esso causa all'istituto, ed in tal modo anche il vecchio, anche l'inabile rimane riabilitato perchè è dal proprio lavoro più che dalle altrui elargizioni che ripete i mezzi di sostentamento.

Ora a me pare che sia un nobile fine, una nobile audacia quella che ci spinge a questa modificazione, e parmi che basterebbe soltanto questa modificazione per legittimare tutto quanto il progetto di legge che ci è presentato.

Ciò che si deve dire delle congregazioni di carità, del concentramento dei fondi elemosinieri, parmi che si possa anche applicare per il raggruppamento degli istituti che hanno scopi affini, perchè o signori, finchè, si tratterà di istituti anemici, che non hanno sangue nelle vene, che dispongono di poche centinaia di lire, quale utilità efficace volete che raggiungano, quali riforme volete che tentino?

Naturalmente saranno sempre trattenuti dalle ardite iniziative e dovranno sempre rimanere in quell'angusto ciclo dal quale non può uscire un effetto veramente utile e pratico.

Verranno anche a diminuire le spese di amministrazione.

Sapete, o signori, quante sono le opere pie le quali hanno un bilancio di poche centinaia

di lire? Ritenete che la maggior parte non arrivano ad un migliaio di lire.

Ma questa entrata così minuscola forzosamente deve essere erogata in spese d'amministrazione.

Non è l'opera pia che dilapida; è la necessità delle cose che la spinge ad erogare una grande parte di quelle somme in spese d'amministrazione. Per disposizione di legge deve avere un segretario, un tesoriere, un locale, formare il suo bilancio secondo il modulo dato dallo Stato, redigere il conto morale, presentare e tenere la corrispondenza coll'autorità tutoria, di guisa che quasi tutto il piccolo reddito va erogato in queste spese.

Concentrate le amministrazioni e naturalmente diminuiscono le spese, e verrà così a cessare un'accusa la quale, pur troppo, è fondata, non già per colpa dell'amministratore, ma del cattivo indirizzo della pubblica assistenza.

Mi affretto da ultimo, perchè la via lunga ne sospinge, ed il Senato parmi sia già saturo di questa lunga discussione, a parlare brevemente della congregazione di carità, che è la istituzione che più ha attirato l'attenzione degli onorevoli senatori che hanno preso la parola.

È stato censurato il modo con cui si forma la congregazione di carità, sotto diversi aspetti.

L'onorevole Zini vi diceva: « Con queste congregazioni di carità, questo nuovo macchinismo, questo nuovo ente che si deve stabilire in ogni comune voi volete creare una nuova molla di Governo ».

Veramente questa obbiezione pare strana, quando si pensa che si comincia ad escludere il sindaco, e giustamente, e si escludono tutti quanti gl'impiegati di prefettura. Come seriamente si può sostenere che questa istituzione diventerà una molla di Governo?

Piuttosto potrebbe avere parvenza di vero, l'accusa che ieri lanciava l'onorevole Faraldo, che cioè possa diventare un istrumento di partito; e realmente essendo investito il Consiglio comunale di questa elezione di secondo grado, e potendo le Amministrazioni municipali riescire, secondo l'indirizzo della pubblica opinione, secondo le circostanze diverse, in senso radicale, o in senso liberale progressista o conservatore, qualche volta clericale, potrebbe darsi benissimo che queste congregazioni somigliassero a certe navi senza timone, che sono

spinte nell'alto mare e sono in balia del vento e delle onde.

Ma realmente si può temere che queste congregazioni di carità diventino un istrumento di partito? In primo luogo notiamo la differenza che passa fra partito e setta, poichè il partito è quello che ha sempre per obiettivo un ideale, mentre la setta non è che un accozzaglia di persone che si uniscono pel vantaggio personale. Quindi sempre nefasta la setta, mentre non lo è molto il partito.

Ma col metodo col quale sono formati i Consigli comunali si possono temere davvero arbitri pericolosi? Non vi sono forse le minoranze che hanno per legge la legale rappresentanza?

A me pare che se una censura possa farsi alla legge comunale, quella si è d'aver piuttosto stabilito la tirannia delle minoranze, anzichè aver fatta a loro una posizione subalterna alla maggioranza.

Le deliberazioni di qualche momento nei comuni che eccedono il limite legale della sovrimposta non possono prendersi se non sono votate due volte colla maggioranza dei consiglieri assegnati al comune. Ma alle sedute dei Consigli comunali mancano sempre consiglieri perchè deceduti o ammalati, o perchè negligenti od altrove occupati; e quindi bastano spesso volte sei o sette consiglieri che diano il voto contrario per far naufragare la proposta per quanto abbia avuto il partito d'una sensibile maggioranza. Dunque vedete che regnano le minoranze, e se vogliono possono benissimo imporsi. Anche per la formazione del Consiglio amministrativo delle congregazioni di carità, possono, ove non riescissero, esercitare una funesta rappresentanza.

Ma vi è poi la nota discordante in questa discussione.

Si può dire che la maggior parte dei discorsi che vennero fatti in quest'Aula dagli onorevoli senatori che mi hanno preceduto, anche da coloro che si professano favorevoli alla legge, hanno per conclusione la negazione del voto (e si accostano così alla minoranza dell'Ufficio centrale) alla disposizione che porta la esclusione dei ministri dei culti dal far parte delle congregazioni di carità.

E qui la questione si eleva, ingrandisce, la si fa rimontare ai grandi principi. Come! la Chiesa che ha vivificato la carità alla quale si devono

tutti questi istituti di beneficenza, che ne alimentano la maggior parte, voi la offendete escludendo i suoi ministri militanti più competenti, quelli che accorrono al letto dei moribondi, che più conoscono le miserie umane, dal far parte di quella congregazione che appunto rileva il suo titolo dalla *cumtù*? E li escludete, mentre ammettete anche le donne a farne parte?

Ebbene, o signori, giacchè si vuol trattar la questione cogli alti principi, io vi dico che se noi vogliamo interdirci di fare qualche cosa in tutto quello che la Chiesa ha fatto di bene, bisogna rinunciare alla nostra opera; bisogna che ritorniamo al medio evo.

Noi non lo possiamo negare: i grandi benefici che la Chiesa ha portato alla causa della civiltà. Come lo dice il Minghetti nella sua opera *Chiesa e Stato*, la civiltà moderna si chiama appunto *civiltà cristiana*.

Il Guizot nella sua *Storia delle civilizzazioni* ci avverte che la Chiesa dal secolo v al secolo xiii ha costantemente marciato alla testa del progresso; allora era progressista, per dirla con frase moderna.

Che non ha fatto la Chiesa?

Cominciando dalla riforma del calendario, ha nobilitato il matrimonio elevandolo a dignità di sacramento, ha abrogato il quello giudiziale, sostituendovi il moderno processo giudiziario e richiamando in vigore l'antica procedura romana; ha stabilito in quell'età di sangue e di violenza i principi della *reintegranda* col famoso canone *spoliatus ante omnia restituendus*; ha combattuto la schiavitù.

Esaminiamo il monachismo.

Quale istituzione più del monachismo è stata utile nei secoli di mezzo al progresso e alla civiltà?

I monaci ebbero la forza di investirsi di tutte le fasi della vita civile.

Abbiamo avuto i monaci militari, i Templari, i cavalieri di Malta. Abbiamo avuti i monaci agricoltori, i Benedettini; i quali spinti da Gregorio Magno sbarcarono con Agostino a Kent ed agli Anglo-Sassoni, coi rudimenti della fede insegnarono anche l'agricoltura; abbiamo avuto i monaci industriali, gli Umiliati di Brera che mentre cantavano le lodi a Dio, filavano, tessevano tingevano le lane; abbiamo avuto i monaci ingegneri i quali

fabbricavano ponti e chiatto per guadare i fiumi; monaci che davano l'assistenza agli infermi e l'istruzione agli idioti.

Chi può negare tutto ciò? Eppure noi abbiamo tolta la personalità civile ai conventi, giacchè l'opera loro non era più necessaria ed i loro voti solenni e perpetui non erano più in armonia coi principi fondamentali del nostro diritto pubblico interno.

Bisogna però formare questa vitale circostanza che, se la Chiesa ha camminato alla testa del progresso fino al secolo xiii, dopo si è arrestata.

Ma non solo si è arrestata; ma, fatta una raccolta o *sillabo* di tutti i canoni del moderno progresso, li ha anatemizzati in massa.

Ed allora è subentrata un'altra missione, la missione dello Stato, del principato il quale riprese l'esercizio della temporale sovranità.

Come lo avverte il Minghetti, il torto della Chiesa è stato di non comprendere che la missione da lei esercitata con tanta utilità a beneficio dell'umanità e della civiltà lo fu in ragione di tempi eccezionali; ma che mutati quei tempi, ripreso dalla potestà civile l'esercizio della sua potestà, essa doveva restringersi al campo spirituale, mentre invece volle soffocare il progresso sotto una cappa di piombo.

Ebbene allora comincia l'opera dello Stato, che è la secolarizzazione degli istituti civili. Vediamo infatti che lo Stato secolarizza il matrimonio, i cimiteri, la tenuta dello stato civile, l'istruzione. Per essere logici dobbiamo volere anche la secolarizzazione dell'amministrazione della pubblica beneficenza.

Ma noi abbiamo fatto anche di più; oltre al secolarizzare, il giovane Regno d'Italia, appena si ebbe in Roma, la sua naturale capitale, ha proclamato il principio della separazione della Chiesa dallo Stato.

È appunto il grande principio che proclamò il Re Vittorio Emanuele, allorchè inaugurava la prima sessione a Montecitorio; e questo concetto venne svolto nel capo 2º della legge del 13 maggio 1871, cioè la legge delle guarentigie, ed è tradotto man mano in tutta quanta l'opera della nostra legislazione.

Dunque c'è da meravigliarsi, se noi, che seguiamo questa strada della secolarizzazione o della separazione, vogliamo l'esclusione dei ministri che hanno la cura delle anime? Ma

questa disposizione è tale che debba tanto accalorarci che per scioglierla si debba rimontare ai grandi principî?

Io sono abbastanza vecchio per avere assistito alla nascita e svolgimento di questa disposizione. Ero deputato nel 1857 al Parlamento subalpino quando avvennero le elezioni clericali; si fece una solenne inchiesta, il risultato della quale si fu quello, di escludere i ministri dei culti dalle funzioni elettive, onde prevenire futuri e possibili pericoli.

Di fatto nelle diverse leggi concernenti le elezioni politiche v'è questa esclusione; e voi l'avete ripetuta recentemente nei Consigli comunali e provinciali.

Ma se volete esclusi i ministri del culto aventi cura d'anime del Parlamento e dal Consiglio comunale e provinciale, io domando: la logica non vi porta anche ad escluderli da queste congregazioni di carità che sono poi una creazione che fa il potere civile che sono precisamente un suo congegno?

Ma non sono queste disposizioni in armonia con diverse altre che avete adottato riguardo ai ministri del culto?

Perchè quando si tratta di ministri aventi cura d'anime questi non possono entrare nel possesso dei loro benefici se non vi è *exequatur* come stabilisce la legge delle guarentigie!

Perchè nel Codice penale, che avete testè votato, avete voi inserito delle disposizioni che vengono a colpire gravemente gli abusi che si commettono dal clero nell'esercizio delle sue funzioni?

Ma anche queste sono disposizioni le quali accennano ad un diritto di difesa o se vogliamo di diffidenza.

L'onorevole Faraldo sarà stato ben fortunato, di trovare parroci che nel 1859 dicevano: avanti lasciate gridare Roma; ma tanti altri invece vi diranno: *vade retro Satana*: va indietro perchè Roma non consente che si vada avanti.

Ma dunque non è egli conveniente dal momento che voi avete adottato tutte queste cautele in altre contingenze, che le adottiate anche nella formazione di una congregazione che, ripeto, è una creazione puramente civile?

Ma forse con ciò verrete voi ad offendere il clero, ad offendere la religione?

Venite in qualche modo ad arrestare quel movimento di carità al quale giustamente ac-

cennava nell'odierna seduta il senatore Lampertico?

Tutte le volte che i sacerdoti sono chiamati a presiedere o a far parte d'amministrazioni dalla volontà di un fondatore voi ve li lasciate. Voi neppure escludete i sacerdoti quando non abbiano cura di anime, dal far parte delle congregazioni caritative.

Voi allontanate i ministri del culto aventi la cura delle anime soltanto allorchando si tratta di costituire nei comuni questa fonte di beneficenza, che io mi auguro voglia essere efficacissima.

Ma quando si tratta d'istituire specialmente nei piccoli paesi questo nuovo ente, questo nuovo strumento della carità cittadina allora, o signori, c'è da pensare due volte all'influenza di cui gode il parroco, il ministro del culto per la posizione eccezionale in cui si trova essendo alle volte il solo letterato in mezzo ad una popolazione d'ignoranti. Se a questo predominio si deve anche aggiungere quello che gli può provenire dal farsi egli anche il distributore dei soccorsi materiali, oltre de' celesti, allora può giungere a tal grado di potenza che niun riparo vi può far la gente.

Io credo che la logica uniformità che deve esservi in tutte le disposizioni legislative ci deve portare ad essere coerenti e quindi come noi abbiamo escluso i parroci dal sedere in Parlamento, nei Consigli comunali e provinciali, come abbiamo adottato delle giuste cautele contro i loro possibili abusi, noi dobbiamo essere logici adottando queste disposizioni.

Quindi anche in questa parte, che è la più contestata, dichiaro che darò il mio voto alla proposta dell'Ufficio centrale. (*Benissimo, bravo*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Moleschott.

Senatore MOLESCHOTT. Signori senatori! Io vengo tardi, eppure spero di avere l'occasione di dire una brevissima parola che possa sembrare non del tutto superflua. Quello che io desidero è di mettere in rilievo la nota storica alla quale, secondo il mio avviso, questo progetto di legge deve in buona parte la sua importanza.

Questa parola d'introduzione vi dice già che io per nulla intendo occuparmi dell'indole tecnica della legge.

A me pare che tutto quello che si possa dire in sua difesa noi l'abbiamo già potuto intendere, e dal punto di vista tecnico par bene che l'oggettivo più importante della legge sia di ottenere coi mezzi minori possibili gli effetti possibilmente maggiori.

E prima di arrivare alla mia nota storica mi sia lecito di fare una considerazione preliminare.

La lotta fra la vita e la fede non è finita e bisogna finirla. Mi spiego. Io non intendo di combattere la fede; anzi la fede quando è spontanea, ingenua, oppure ragionata, convinta insomma, merita deferenza, rispetto, simpatia, e quando falla merita maggiore compassione che non il pensatore che irrompe con le sue convinzioni, che irrompe contro la roccia di necessità di natura.

Basta che la fede non voglia imporsi, e s'impone ogni volta che sostituisce al rogo, che una volta minacciava gli eretici, il diniego della carità agl'infedeli. Dico la carità, perchè spero che, se la legge sarà attuata, si avvicinerà a grandi passi il tempo in cui nessuno crederà più lecito di parlare di elemosina. Non è di elemosine che si tratta, ma del dovere di aiutare i deboli per vivere ed i forti per lavorare con profitto, e in modo che sia degno dell'uomo. Allora sarà nato il tempo in cui nessun sacerdote, nessun infermiere misurerà agli articoli di fede che professa il misero affidato alle sue cure, i soccorsi che egli deve prestare. Ed allora sarà finita quella lotta fra la vita e la fede cui io alludevo.

Ma ho un'altra cosa da dire, ed ora vengo alla mia nota storica.

Ogni nazione ha una grave missione da compiere. Per la Grecia era l'arte e la filosofia, e dico a proposito l'arte e la filosofia, perchè la filosofia di Platone era più arte che scienza. La Palestina fondò i più saldi principi di morale; Roma il diritto individuale, l'Olanda il giure delle genti. La palma per lo sviluppo delle istituzioni libere, di quelle istituzioni che nel Governo riconoscono come valvola di sicurezza non la forza, ma la libertà ed il diritto, questa palma se la contendono l'Inghilterra e l'America. La Spagna ed il Portogallo divisero con altre nazioni la gloria di scoprire terre incognite; alla Germania appartiene la Riforma, la critica delle religioni e della ragione; alla

Francia toccò d'iscrivere i diritti dell'uomo nelle tavole di leggi eterne, quei diritti dell'uomo per i quali i secoli avvenire sapranno tirare le ultime conseguenze, contuttociò che havvi ancora qualche storico vivente che ne giudica male, degli storici che non perdonano a quei principi perchè non li comprendono.

Beato quel popolo nella cui storia s'incontrano molte missioni che ebbe da compiere.

L'Italia vanta l'arte e la scienza; vanta di aver dato ospitalità alla fede ombreggiandola coll'albero del sapere; qui nacque la scienza del commercio ed il metodo della ricerca scientifica; qui sorse la diplomazia e la libertà dei comuni.... Ma all'Italia è riserbato un altro compito, un compito tanto più elevato quanto il paese è più ricco di doti, e tanto più severo quanto, nell'ordine delle idee che spirano da questo progetto di legge, l'Italia ha più peccati da espiare.

L'Italia ha il compito di secolarizzare tutte, ma tutte senza veruna eccezione, le sue istituzioni amministrative; ha da umanizzare, o, se vogliamo esser chiari, ha da eliminare tutte le ingerenze che la teocrazia abbia potuto usurpare; ha da riconoscere che non è la fede alla quale noi dobbiamo la nostra stima, ma alla convinzione, che fede può essere, e che i soccorsi son dovuti a tutti indiscriminatamente che ne abbiano bisogno, come il sole splende per tutti.

Se noi non volessimo riconoscere ed assumerci quell'alta missione, di secolarizzare cioè tutte le istituzioni teocratiche, di assicurare la vita indipendente, in tutti i sensi, da qualsiasi ingerenza che possa venire da quel lato, tanto varrebbe, signori senatori, non essere venuti a Roma.

Il nostro compito qui è di dimostrare che se Roma è degli Italiani, gli Italiani sono di Roma; che non siamo venuti a Roma per aumentare di uno il numero del serto delle cento città d'Italia; questo potrebbe significare semplicemente ambizione di ampliare i nostri confini; che neppure si tratta di essere venuti ad occupare la più gloriosa capitale del mondo, che potrebbe essere una fortuna non meritata. Quel che c'incombe è mostrarci consapevoli e capaci di quell'alta missione che più volte ho cercato con brevissime parole di definire; il nostro compito è mostrarci fiduciosi della nostra capacità di adempiere quel programma del

quale, la legge che ci sta dinanzi è una linea luminosa.

Da quella nostra elevata e feconda missione che poggia sopra la base larga ed incrollabile della civiltà, dei diritti dell'uomo, si ripete il valore della dichiarazione che qui rimarremo; ma aggiungiamo quell'ultima parola sulla quale vorrei mettere tutto il mio accento; perchè siamo consapevoli e capaci di tal missione, siamo venuti a Roma e qui rimarremo *ottimamente*. (*Molto bene*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Majorana-Calatabiano.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Sono costretto a portare, anzi a riportare, per poco, la discussione in un campo pressochè pedestre; il quale in sostanza è quello della legge che ci sta dinanzi, e del precipuo compito, a mio giudizio, del Senato.

Comincerò dal notare che, se dovessimo stare alle apparenze, esse in un senso direbbero: la legge si accetta; in un altro: che si respinge.

Si accetta, perchè, escluso l'onor. senatore Zini, nessuno degli oratori ha concluso, fin qui, per la reiezione.

Le maggiori o minori critiche rientrano in massima parte nel sistema dell'Ufficio centrale; in minima, potranno entrare nel sistema della minoranza dell'Ufficio centrale, e potrebbero essere oggetto di discussione.

Non stando però a cotesta apparenza, io non devo dissimulare che nell'ordine delle argomentazioni, da parecchi dei nostri colleghi fatte, mi pare che si rilevi abbastanza un sentimento profondo di ostilità al concetto fondamentale della legge. Altri colleghi, forse anche, hanno abbondato nella difesa della legge.

In tanta disparità di sentimenti e nella difficoltà di esatti apprezzamenti, ci si presenta il primo quesito: si deve respingere la legge o accettare, salve le modificazioni apportate dall'Ufficio centrale?

Ma non si potrà respingere la legge se il solo degli onorevoli colleghi che a cotesta conclusione veniva, pur disse che non si tratta di divergenze fondamentali, bensì di metodo. Sarebbe mai possibile dunque che la Camera vitalizia mostrasse nella discussione di volere

in un modo, e finisse poi nel voto per chiarirsi in un altro?

L'onor. senatore Zini disse che una riforma era necessaria; soggiunse che si erano fatti degli studi importantissimi intorno a cotale riforma, opinava non di meno che il progetto di legge non rispondesse pienamente agli studi fatti.

Ma se è implicita l'avvertenza che gli studi non sieno completi, dovrebbero allo stato delle cose, o proporre la reiezione della legge, o almeno la sospensiva, giustificando questa con le censure agli studi fatti e con la domanda di una inchiesta.

Nulla però di tutto ciò si è fatto; le inchieste sono state eseguite e con molta cura e con pieno buon successo. Onde non soltanto non è il caso di proporre, nè si è minimamente accennato a voler proporre, non che la reiezione della legge, la semplice sospensiva.

A che si riduce pertanto la questione odierna? Si riduce all'esame di taluni concetti non fondamentali ma subalterni della legge.

Io rilevo in proposito che l'Ufficio centrale non ha mutato alcuno dei concetti fondamentali di essa: cosicchè anch'io ne accetto in massima il sistema; anch'io, d'altra parte, fo alcune riserve.

Se anzi dovessi essere l'ultimo a parlare nella discussione generale, sarei voglioso di chiudere il mio discorso con le fatte osservazioni, e di attendere all'esame degli articoli; ma devono parlare, ancora per lo meno, come ne è d'uso, come è di dovere o di diritto, l'onorevole relatore ed il ministro dell'interno, e altri potrà prendere tuttavia la parola. Onde io non rinuncio ad essa.

Si è discorso, e magistralmente, del fondamento giuridico della legge. Io su ciò, forse, non aggiungerò verbo. Dico forse, perchè lungo le mie osservazioni probabilmente occorrerà qualche breve richiamo giuridico, che varrà, a mio giudizio a rafforzare quello che, in ordine a diritto, è stato detto in quest'aula.

Non si è però ancora discorso di proposito della ragione economica della legge.

A tale riguardo penso non sia male che qualche ricordo statistico sia fatto in Senato, per mettere in rilievo, meno l'importanza assoluta della legge, che l'importanza relativa di

essa, circa quegli obbietti che formano la precipua materia di controversia. Io distinguo i 135 milioni a cui si fa ascendere il reddito lordo, o entrata complessiva del patrimonio delle opere pie, escluso le confraternite, e gli 85 milioni, a cui si fa ascendere il reddito investito in beneficenza, io distinguo, dico, o reddito e investimento; secondo i diversi oggetti ai quali do nome di assistenza ad invalidi, a infermi, a difettosi, di soccorsi, di abilitazione, o nome misto.

Assistenza propriamente detta, intendo tutti quegli uffici benefici riferentisi a brefotrofi od asili per lattanti, a sussidi di latte e balneatico, ad opere pie di maternità, a sussidi ad orfani abbandonati.

A cotesti obbietti precisamente riferisco l'assistenza, perchè i pazienti sono costituiti in uno stato di indiscutibile incolpevole impotenza, e hanno titolo all'aiuto.

Gli obbietti dell'accennata assistenza assorbono 9 milioni e 629 mila lire di reddito complessivo, e danno un investimento di beneficenza di 7 milioni e 617 mila lire, delle quali 7,248,000, per soli brefotrofi aventi 9,082,000 di entrata complessiva.

Si vede da ciò che, ove la riforma dovesse riguardare gli accennati obbietti, le mancherebbe l'urgenza dall'aspetto dell'economia; imperocchè se di nove milioni se ne spendono sette e più in beneficenza, è da ritenere che l'amministrazione non deve andar male, sciupio di fondi non ce ne deve essere.

Guardando invece l'assistenza nella forma di cura di infermi, di difettosi (la quale sotto alcuni riguardi anche in cotesta forma si può ritenere tale, cioè assistenza), noi troviamo gli ospedali, i manicomii ed altri istituti i quali presentano un reddito di 56,000,000 contro un investimento di 39 milioni.

Qui comincia a manifestarsi una qualche differenza in danno dell'aliquota destinata a beneficenza; e si errerebbe se per un così importante ramo di servizio di beneficenza si contestasse l'urgente bisogno di opportune economie e immedesimamenti.

Esaminando poi la categoria che più particolarmente chiamo soccorso, e che abbraccia le opere elemosinarie, le case di ricovero e ricoveri di mendicizia, oltre a minori istituti, rilievo che, per essi, si raccoglie un'entrata

complessiva di 20 milioni; dei quali 11 soltanto sono investiti in beneficenza. Qui la statistica rivela urgentissima la riforma.

Venendo poi ad una categoria che sarebbe quarta, ed alla quale do nome, tratto dal Romagnosi, di *abilitante* (egli si riferiva agli istituti pubblici detti di tutela), cioè *beneficenza abilitante* o a fine di abilitazione, osservo che essa comprenderebbe i sussidi per istruzione, e posti di studio, le scuole per l'istruzione elementari e superiori, gli istituti di dotazione dei quali ha discorso in questa tornata l'onorevole Lampertico. Rilevo che in cotesta categoria si ha un reddito complessivo di L. 6,400,000 contro un investimento utile a fine di beneficenza di soli 3 milioni, vale a dire si ha l'utilizzazione al fine delle istituzioni in proporzione minore del 50 % dell'entrata.

Infine costituirei una sesta ed ultima categoria che chiamo mista, perchè in essa comechè in varia misura sono contemporanee le funzioni dell'assistenza, del soccorso e dell'abilitazione, e non mi fiderei di rilevare quale di coteste funzioni prevalga. In tale categoria metterei le congregazioni di carità, come istituti, che esse stesse provvedono a servizi di beneficenza. Faccio l'avvertenza a proposito di una nota che c'è nella relazione dell'Ufficio centrale, il quale rileva che le congregazioni di carità non sono istituti di beneficenza.

Dico all'onor. Ufficio centrale: non devono essere o nol saranno più con la nuova legge, ma in fatto attualmente ed in parte lo sono. Dappoichè, secondo che lo statistico depongono, tra i fondi che amministrano le congregazioni presenti, senza determinazione di specie, si ha che, per un'entrata complessiva di L. 4,669,000, in beneficenza s'impiegano 2,837,000 lire.

Nella categoria che chiamo mista, colloco gli asili infantili, imperocchè la beneficenza, per essi, è ad un'ora assistenza, soccorso e abilitazione, provvede al presente e prepara all'avvenire; colloco gli orfanotrofi, i collegi, le pie case d'industrie, i riformatori. Le opere pie di culto e beneficenza, i datecumeni ed altre fondazioni di culto pongo pure nella categoria mista, sebbene poco, nelle statistiche comunicateci, sia messo in rilievo il servizio di beneficenza in ordine alle funzioni di assistenza, soccorso, abilitazione; altrettanto osservo per le

opere pie aventi scopi diversi, comechè in esse debba prevalere il carattere proprio di beneficenza.

Tutte le entrate della categoria mista ascendono a L. 43,240,000 e provvedono a investimenti in beneficenza per L. 22,935,000.

Io mi permetterò di far seguire al mio discorso il quadro delle opere pie secondo le classificazioni fatte dal Ministero e riportate nella relazione della Giunta della Camera elettiva, ordinato secondo le categorie da me accennate.

Fatta l'accennata esposizione, io chiedo: dove è la immaginata prevalenza nella cosiddetta beneficenza dell'elemento della Chiesa?

In atto (non parliamo della legge che abbiamo a fare) dove e in che consiste l'azione della Chiesa? Questo io chiedo; dappoichè, se la questione non si restringe nei suoi veri termini, finiremo per non intenderci; immagineremo perfino che siamo in punto di distruggere istituzioni non che secolari, ma che sono basi della fede non già della sola Chiesa (cose diverse, secondo me, fede e Chiesa).

Ma cotesta ipotesi è inammissibile, non trattiamo nella presente legge che di materia essenzialmente civile, tale essendo in atto tutto quanto l'istituto delle opere pie e per organismo, e per funzionamento, e per iscopo; tale è per la legge che riformiamo, tale è stato per tutta quanta l'Italia dacchè questa si ricostituì in nazione, tale, semplicemente tale, resterà per la legge che discutiamo.

E di vero, nelle condizioni presenti di diritto e di fatto, che cosa c'è d'ecclesiastico nella materia della beneficenza?

Io veramente non lo so trovare, e molto meno determinare. Si accettino o si ripudino le categorie nelle quali io ho distinto le presenti opere pie; in quali però, fra tutte le loro specie, si troverà non che l'intervento, il predominio dell'elemento ecclesiastico?

Le mansioni delle congregazioni di carità abbracciano uffici complessivi; e non mi fido di decifrarli, perchè nè la statistica, nè la discussione hanno messo in rilievo quale parte di azione o di servizio religioso vi possa essere nelle 4,639,000 lire di entrate complessive, nelle L. 2,877,000 di spese dette di beneficenza. Ove anche qualche frazione di quella somma possa

essere sottoposta ad ingerenza ecclesiastica, non si tratterà mai di cosa rilevante.

Vi sono opere pie di culto e di beneficenza, e queste son provvedute di un'entrata complessiva importante che è appunto di L. 6,357,000, ridotte, rispetto alla beneficenza, a L. 3,034,000.

Vi sono i catecumeni e altre fondazioni di culto per L. 1,700,000 con un investimento di beneficenza in L. 806,000.

Vi sono opere pie varie nelle quali vi potrà essere un qualche contingente d'istituzioni in cui abbiano ingerenza degli ecclesiastici, e queste abbracciano L. 1,121,000 investiti in beneficenza, ottenuti da L. 3,226,000 di entrata complessiva.

Ma rilevato tutto ciò, chiediamo: con la legge vigente ove e quando può concorrere il sacerdozio nell'esercizio e anche nel governo della beneficenza? Dove il sacerdozio attualmente entra non è interdetto che ciò segua anche con la legge che discutiamo, se tolgasi l'esclusione dei parroci dalle congregazioni di carità il che è ben poca cosa e sarà materia di ulteriore esame. Ma cotesta e altre innovazioni non giustificano l'allarme della Chiesa. Ad ogni modo taluna di esse può essere oggetto di un qualche emendamento che anch'io son pronto a discutere; ma con ciò, e perfino con la conservazione di alcuni istituti che anderanno a essere trasformati, non si avrà, nel senso ecclesiastico, niente o ben poco di più di quanto gli ecclesiastici come semplici cittadini avranno riconosciuto dalla legge che discutiamo. Essi non potranno mai aspirare ad un sistema di governo nelle opere pie in cui fosse, non che importante, prevalente il loro elemento.

D'altra parte l'entrata complessiva essenzialmente civile delle opere pie, è di tale abbondanza da permettere che più oltre si ritardi la riforma? Se una parte non spregevole di essa va consunta in spese d'amministrazione o contro i fini della beneficenza, deve prolungarsi indefinitamente l'ingiusta iattura?

Sono sempre nel campo economico.

Il reddito delle opere pie vuol essere commisurato ai bisogni alla cui soddisfazione vuol essere invertito.

Se in senso assoluto si giudica ingente quel reddito, avuto riguardo poi alla miseria fatalmente crescente in Italia, esso è del tutto ina-

deguato a lenirla durevolmente. Onde parmi indeclinabile necessità la massima utilizzazione di quel sacro patrimonio.

Se poi guardiamo la cosa in senso relativo, rispetto cioè a talune regioni o provincie, il patrimonio riesce in generale scarso, dove non è del tutto deficiente, anche rispetto a quella maniera di soccorso che l'onorevole Moleschott crede doveroso da parte della società. È perfino insufficiente in una gran parte dei comuni italiani a fornire i mezzi indispensabili per dare esecuzione ad alcune leggi, come quella sulla pubblica sicurezza, le quali pongono a carico dei comuni alcune maniere di assistenza.

Detto ciò devo aggiungere che se è dolorosa l'ineguale ripartizione in Italia dei fondi della pubblica beneficenza, essa è nell'ordine della natura delle cose, ed è giustissima; da poi che la carità o la beneficenza non si esplica che localmente, cioè pel prevalente amore del paese nativo; ma ciò non toglie che la realtà delle cose ci riveli una condizione di fatto che, per per quanto è possibile, urge di migliorare.

A quel proposito aggiungerò una nota la quale come altre molte mi viene dalla fortuna, e disgrazia insieme, della mia qualità d'italiano della Sicilia richiamato e però ispiratomi dalla particolare conoscenza del luogo nativo.

La maggior parte della popolazione siciliana, che è agricola, non può assidersi al banchetto della beneficenza specialmente nelle forme più importanti di assistenza e di soccorso. Godeva prima del 1860 di una maniera di beneficenza, vergognosa sì, ma che pur valeva a qualche cosa; erano gli scarsi aiuti derivanti dalle disciolte corporazioni religiose e in particolare dagli ordini elemosinieri.

Furono soppresse tutte le fraterie; ed io stesso concorsi col voto a tale soppressione; però non solo non si mantenne, migliorandone la forma e garantendone l'equa distribuzione, quell'insieme di soccorsi che in moltissimi centri apprestavansi dalle corporazioni religiose, non solo nulla si surrogò di meglio, ma dai poveri si perdè del tutto quanto altra volta conseguivano.

Ciò osservando, non è già che io escluda che la Sicilia abbia anche ora degli istituti di beneficenza propriamente detta, dovuta cioè all'iniziativa privata, ma intendo rilevare due cose che mi paion certe, l'una che il compito

della beneficenza pesa in atto per una parte notevole sui contribuenti, e per tale parte non si tratta di vera beneficenza, ma di istituti di assistenza e di soccorso comunali o provinciali; l'altra che il patrimonio pubblico della beneficenza propriamente detta è ben lontano colà, forse più che altrove, dall'apprestare le sperabili utilità, e dal ben destinarle e ripartirle.

A L. 133,832,000 la statistica faceva ascendere al 1880 il patrimonio lordo della pubblica beneficenza in Sicilia; a L. 8,768,000 le entrate complessive lorde, patrimoniali e di ogni altra provenienza; l'aumento percentuale dal 1861 al 1880 del patrimonio attivo fu del 48.74, delle entrate complessive lorde del 54.95. Si vede che anche laggiù si è di molto progredito; ma urge per la Sicilia, per tutta quanta l'Italia, sia tutta quanta ben disciplinata la materia della beneficenza, perchè possa meglio soddisfare ai sempre più incalzanti bisogni.

Per altro io devo fare le mie riserve contro due asserzioni: la prima, per la quale si darebbe a credere che lo spirito di carità che tutti sollecitiamo sia diffuso in tutte le classi dei conviventi, potesse riuscire efficace rimedio a tutte le miserie sociali. E contro cotesta prima asserzione osservo che ciò è impossibile, oltrechè c'è da temere l'abuso della carità, l'ultimo risultamento del quale sarebbe fra noi di distruggere quell'avanzo d'iniziativa e di responsabilità private che ci sono indispensabili per non decadere irremissibilmente, iniziative e responsabilità sulle quali potenti ed impotenti debbono fare largo e perpetuo assegnamento.

Ancor meno posso sottoscrivere alla seconda asserzione che cioè sia vero, esteso, intenso il dovere dello Stato di fornire ad ogni maniera di necessitosi tutti i mezzi della loro esistenza, e, quasi del benessere.

Non può esserlo, perchè allo Stato manca la sorgente abbondante, durevole, progressiva cui attingere i mezzi che esso deve prodigare in assistenza, soccorso, abilitazione; e, ove, transitoriamente ed in qualche modo, quei mezzi potesse procurarsi, l'impiego in forma di sistematica beneficenza darebbe per risultato lo intristire sempre quel fenomeno terribile, rilevato dal Malthus e al quale accennava l'onorevole Lampertico; dappoichè gli aiuti che bastano oggi, inesorabilmente saranno insufficienti

domani, saranno non di meno stimolo d'incremento numerico degli uomini, scemamento della vita media, progrediente limitazione nei bisogni, accrescimento di oziosaggine, avvillimento, povertà, miseria crescenti.

Non posso accettare il principio del soccorso indefinito, perchè non è vero che la naturale e sociale potenza produttiva, l'applicazione di tale potenza, i risultati, possano esser mai tali da permettere a qualsiasi convivenza, e molto meno all'Italia, di mettere in prospettiva di tutti, e anche di quelli che non vogliono o non trovano lavoro, la garanzia del posto al banchetto della vita, la garanzia del vitto, della salute, della difesa degli infortuni, l'assicurazione gratuita perfino contro l'imprevidenza, l'intemperanza, gli effetti della moltiplicazione degli uomini.

Fatte queste osservazioni, dovrei discorrere di cosa che parmi non sia stata posta in rilievo sinora. Ma se l'onorevolissimo signor presidente preferisse rimandare a domani il proseguimento del mio discorso, io lo ringrazierei.

PRESIDENTE L'onor. senatore Majorana prega il Senato di rimandare a domani il seguito del suo discorso.

Se non si fanno obiezioni, la continuazione del discorso del senatore Majorana verrà rimandata a domani.

Leggo l'ordine del giorno per domani:

Alle ore 1 e mezzo pom. — Riunione degli Uffici per l'esame del progetto di legge:

Trattato di amicizia e di commercio fra l'Italia e lo Stato libero d'Orange.

Alle ore 2 pom. seduta pubblica.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;
Disposizioni circa le ammissioni e le promozioni della magistratura.

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario, 1888-89;

Spesa straordinaria per la sistemazione del palazzo « Albergo Arti » di proprietà del comune di Modena, degli istituti archeologici, artistici e scientifici di pertinenza dello Stato esistenti in quella città;

Conversione in legge del regio decreto 26 luglio 1888, n. 5602 (serie 3ª), col quale furono introdotte variazioni nella tariffa dei dazi di confine rispetto all'acido acetico e alla saccarina;

Convalidazione del regio decreto 29 settembre 1889 che vieta l'introduzione e la produzione nello Stato della saccarina e dei prodotti saccarina;

Modificazioni alle leggi postali;

Autorizzazione ai comuni di Bubbio, Cassinelle, Castagnole ed altri ed a qualche frazione di comune ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'esercizio 1890 la media del triennio 1884-85-86;

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1890-91;

Autorizzazione di modificare la tariffa dei tabacchi.

La seduta è sciolta (ore 5 e 35).